SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 175

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 luglio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 luglio 2003, n. **197.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1998, n. 484, concernente il trattato sulla messa a bando totale degli esperimenti nucleari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. – *1.* Ai sensi dell'articolo III, paragrafo 4, del trattato, il Ministero degli affari esteri è designato quale Autorità nazionale. Esso si avvale, per gli adempimenti di rispettiva competenza, della collaborazione del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nonchè degli enti, agenzie e dipartimenti ad essi collegati specializzati nella sorveglianza tecnica del territorio nazionale, stipulando apposite convenzioni, in particolare con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. È data facoltà al Ministero degli affari esteri, per settori richiesti dalle misure di attuazione del trattato che esulano dalle competenze indicate, di avvalersi di altre amministrazioni pubbliche, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o di soggetti privati o di imprese specializzate nei settori richiesti».

Art. 2.

1. All'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 dicembre 1998, n. 484, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro».

Art. 3.

1. All'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-*bis*. L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresì, alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonchè di altri soggetti di cui all'articolo 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera *d)*; alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato».

Art. 4.

1. L'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. – *1*. Le persone fisiche, gli enti e le società titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione sono tenuti a consentire l'accesso della squadra ispettiva dell'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari e del nucleo di scorta dell'Autorità nazionale nelle aree da ispezionare in esecuzione del trattato, nonchè ad agevolare la conduzione delle ispezioni su sfida condotte dalla medesima Organizzazione e a fornire, su richiesta, tutti gli elementi che si rendano necessari per il buon esito dell'ispezione stessa».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis*. – *1*. Ove sia illegittimamente impedita od ostacolata l'ispezione di cui all'articolo 5, è data immediata notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio che, acquisite sommarie notizie nelle quarantotto ore successive, ne autorizza l'esecuzione coattiva.

2. Chiunque illegittimamente impedisce o comunque ostacola l'ispezione di cui all'articolo 5, è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 25.000 euro a 130.000 euro».

Art. 6.

1. Per l'ulteriore finanziamento dell'Organizzazione di cui all'articolo II del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, ratificato ai sensi della legge 15 dicembre 1998, n. 484, è autorizzata la spesa massima di 9.718.797 euro per l'anno 2002 e di 5.886.226 euro a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; a decorrere dall'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Per l'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, è autorizzata la spesa massima di 855.750 euro per l'anno 2003 e di 718.888 euro a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 luglio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2732):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed, *ad interim*, Ministro degli affari esteri (BERLUSCONI), il 13 maggio 2002.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 5 giugno 2002 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, VIII, X, XI.

Esaminato dalla III commissione in sede referente, il 18, 23 luglio 2002 e 26 settembre 2002.

Esaminato in aula il 14 gennaio 2003 e approvato il 15 gennaio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 1926):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 30 gennaio 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª, 10ª, 13ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 19 febbraio 2003.

Esaminato in aula il 15 e 19 maggio 2003 ed approvato il 15 luglio 2003.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

La legge 15 dicembre 1998, n. 484, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 gennaio 1999, n. 10, S.O., reca: «Ratifica ed esecuzione del tratto sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996».

Nota all'art. 2:

Si trascrive il testo dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 4. — 1. L'Autorità nazionale, per l'adempimento dei compiti ad essa spettanti, si avvale dell'ufficio per l'attuazione della convenzione sulle armi chimiche, il quale provvede a:

a) curare i rapporti con l'Organizzazione per il bando totale degli esperimenti nucleari, mantenere i collegamenti con le autorità nazionali degli altri Stati Parte e stipulare gli accordi di impianto;

b) promuovere e coordinare le attività delle amministrazioni competenti;

c) presentare annualmente al *Ministro* affari esteri una relazione sullo stato di esecuzione del trattato e sugli adempimenti effettuati ai tini della sua ulteriore trasmissione al Parlamento entro il 31 marzo di ogni anno;

d) partecipare alle ispezioni disposte dall'Organizzazione.

1-bis. *L'ufficio di cui al comma 1 provvede, altresì, alle spese di approvvigionamento, installazione e manutenzione delle apparecchiature e degli altri mezzi necessari per l'archiviazione, l'elaborazione e la trasmissione dei dati scientifici previsti dal trattato; alla formazione di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri e di quello di altre amministrazioni dello Stato, nonché di altri soggetti di cui all'art. 3; al noleggio di autoveicoli per l'esecuzione di ispezioni sul territorio nazionale di cui al comma 1, lettera d)*; alle spese di locazione di locali e di impianti di traduzione simultanea, e a quelle di interpretariato e organizzative di convegni da tenere sul territorio nazionale in esecuzione del trattato».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 484 è riportato nelle note all'art. 3.

03G0226

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. **318.**

Regolamento concernente la realizzazione di progetti e programmi nei settori aeronautico, spaziale e dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale, a norma dell'articolo 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, che agli articoli 1 e 2 prevede interventi a favore del settore aeronautico e dei programmi duali dei settori aerospaziale ed elettronico;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, della citata legge n. 140 del 1999, il quale prevede che gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, siano disciplinati da apposito regolamento;

Considerata la necessità di dare organica attuazione agli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 maggio 1999, n. 140;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e l'articolo 1 della legge 24 novembre 1977, n. 801;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visti gli articoli 7 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 giugno e del 30 agosto 2002;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Settori di intervento

1. Il Ministero delle attività produttive, al fine di promuovere il rafforzamento delle capacità e delle competenze del Paese nel campo delle tecnologie funzionali alla sicurezza nazionale, effettua, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 maggio 1999, n. 140, interventi riguardanti la realizzazione, da parte di imprese industriali italiane anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi relativi ai settori aeronautico, spaziale, e dei prodotti elettronici comportanti lo sviluppo di tecnologie innovative, funzionali principalmente alla sicurezza nazionale, denominate tecnologie sensibili.

2. Le tecnologie sensibili per le quali è ritenuto opportuno lo sviluppo da parte dell'industria nazionale operante nei settori di cui al comma 1 sono individuate, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. L'elenco delle dette tecnologie viene aggiornato periodicamente, in base alle esigenze, con la stessa procedura.

3. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, possono prendere visione dell'elenco delle tecnologie di cui al comma 2 presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive.

Art. 2.

Coordinamento degli interventi

1. Il Ministro delle attività produttive, periodicamente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 165, adotta, d'intesa con il Ministro della difesa, gli indirizzi politico-amministrativi per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, determinando gli obiettivi specifici, i piani ed i criteri di gestione, in modo anche da assicurare la compatibilità con gli obiettivi stessi delle acquisizioni all'estero di prodotti che utilizzano tecnologie incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Per assicurare il coordinamento e la razionale applicazione degli interventi di cui all'articolo 1 è costituito un Comitato presieduto dal Ministro delle attività produttive o da un suo delegato e composto da un rappresentante effettivo ed uno supplente di elevata specializzazione, nell'ambito di rispettiva competenza, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle comunicazioni, delle infrastrutture e dei trasporti, dei dipartimenti per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le imprese e per l'internazionalizzazione del Ministero delle attività produttive, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e dell'Agenzia spaziale italiana su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché da tre esperti scelti tra personalità di alta qualificazione ed esperienza nei settori spaziale, aeronautico o meccanico, elettronico. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro delle attività produttive e dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.

3. All'atto di accettazione dell'incarico gli esperti chiamati a far parte del Comitato di cui al comma 2 si impegnano, per il periodo di partecipazione al Comitato e per i dodici mesi successivi, a non avere rapporto di lavoro subordinato o altra forma di collaborazione continuativa con imprese ed organizzazioni di settori

comunque interessati agli interventi di cui al presente regolamento, nonché ad essere componenti di organi sociali delle stesse imprese od organizzazioni.

4. Il compenso spettante agli esperti del Comitato di cui al comma 2 è determinato con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

5. Il Comitato, entro trenta giorni dalla sua costituzione, provvede ad emanare il regolamento contenente i criteri e le modalità del suo funzionamento. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività provvede alla segreteria del Comitato.

Art. 3.

Destinatari degli interventi

1. Possono accedere agli interventi di cui all'articolo 1 le imprese costituite ed operanti in Italia che:

a) sono in possesso di abilitazione complessiva di sicurezza in relazione alle finalità di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;

b) hanno ottenuto la certificazione del sistema qualità azienda ISO 9001 e sono titolari della certificazione AQAP corrispondente alla relativa categoria merceologica;

c) hanno come attività principale la costruzione di:

1) aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici;

2) sistemi satellitari, di lancio e di trasporto spaziale, stazioni di terra, equipaggiamenti e materiali spaziali;

3) sistemi ed apparati elettronici ad alta tecnologia per applicazioni nel campo degli equipaggiamenti avionici, terrestri e navali.

2. Sono considerate imprese con attività principale nei settori di cui al comma 1 le imprese il cui fatturato medio nei tre esercizi precedenti la domanda è dovuto per oltre il 50% alle attività di cui alla lettera *c)* del comma 1.

3. Per i rami d'azienda istituiti con apposita deliberazione che attribuisca agli stessi autonomia organizzativa ed economica con contabilità gestionale autonoma, la sussistenza del requisito di cui al comma 2 è verificata nell'ambito delle relative contabilità gestionali autonome, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale o, qualora non esista collegio sindacale, dal rappresentante legale. Nei casi di costituzione di imprese per scorporo, si considera il fatturato risultante dai bilanci delle imprese o rami d'azienda scorporanti.

Art. 4.

Attività ammesse agli interventi del Ministero delle attività produttive

1. Sono ammessi agli interventi del Ministero delle attività produttive i progetti ed i programmi realizzati, per almeno i due terzi nel territorio nazionale, da parte delle imprese di cui all'articolo 3 e finalizzati a prodotti nuovi o che presentano un significativo e sostanziale miglioramento di prodotti esistenti.

2. Gli interventi sono consentiti solo per esecuzione di studi, progettazioni, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi, industrializzazione, ivi comprese le prove fino alla verifica sul campo della operatività della pre-serie industrializzata.

3. Gli interventi di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con quelli eventuali operati in relazione alle stesse attività sulla base di normative agevolative nazionali e comunitarie. Gli interventi possono essere concessi per ulteriori fasi o attività di programma anche ad imprese che sono state già ammesse, per le fasi iniziali, agli interventi previsti da altre normative agevolative nazionali e comunitarie.

4. I progetti e programmi non possono comunque essere ammessi agli interventi se le attività sono subcommesse per oltre il 25% a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea.

5. Non sono ammessi interventi nel caso in cui le attività sono svolte su commessa diretta di terzi, senza onere per l'impresa.

6. Per i progetti e programmi realizzati in collaborazione internazionale, gli interventi sono commisurati alla quota di partecipazione dell'industria nazionale.

7. Nel caso in cui le attività di cui al comma 2 sono state avviate anteriormente alla data di presentazione della domanda, sono ammessi agli interventi le attività effettuate successivamente a tale data, purché queste ultime abbiano costi non inferiori al 70% dei costi totali. In via transitoria, in relazione alla fase iniziale di applicazione della legge 11 maggio 1999, n. 140, limitatamente alle domande presentate entro sessanta giorni dalla approvazione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, sono ammissibili agli interventi anche le attività effettuate prima della data di presentazione purché successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 140 del 1999. I progetti e programmi non avviati anteriormente, devono essere avviati entro sei mesi dalla data del provvedimento di ammissione agli interventi.

Art. 5.

Criteri di preminenza

1. Ai fini della valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono considerati preminenti, nell'ambito dei progetti e programmi di cui all'articolo 1, i progetti volti a conseguire:

a) un rilevante accrescimento dell'autonomia del Paese nelle tecnologie sensibili per la sicurezza nazionale, attraverso sviluppi significativamente innovativi;

b) il rafforzamento della collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale per la partecipazione di questa alla realizzazione di elementi qualificanti dei progetti o programmi;

c) l'incremento delle capacità di gestione di sistemi integrati, preferibilmente a livello di architettura di grandi sistemi;

d) l'allineamento allo stato dell'arte nelle tecnologie fondamentali e l'acquisizione di posizione di eccellenza in settori specialistici;

e) lo sviluppo di una qualificata componente di piccole e medie imprese ad alta tecnologia e la crescita dimensionale di tali imprese;

f) il consolidamento e l'incremento dei volumi di occupazione qualificata con particolare riferimento alle strutture industriali esistenti in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale;

g) lo sviluppo, con ruolo adeguato, dell'inserimento delle imprese nazionali nelle collaborazioni internazionali, promuovendo principalmente quelle relative ad intese nell'ambito dell'Unione europea;

h) la presenza significativa di piccole e medie imprese in aree puntuali di eccellenza.

2. I progetti e programmi di cui all'articolo 1 sono considerati di livello «elevato» o «medio», se in possesso rispettivamente di almeno sei o quattro dei requisiti di cui al comma 1.

Art. 6.

Contenuti, misura e modalità degli interventi

1. In relazione alle attività di cui all'articolo 4, comma 2, sono concessi finanziamenti nella misura del 70% e 60% dei costi, in rapporto rispettivamente al livello «elevato» e «medio» del progetto o programma giusta la valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5; per i progetti e programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale la misura dell'intervento è elevata rispettivamente al 75% e 65%.

2. I costi ammissibili sono calcolati tenendo conto del costo del lavoro relativo alla realizzazione del progetto o programma, del costo di acquisto dei materiali, delle attrezzature di laboratorio e di officina di uso esclusivo del progetto o programma, di tutti gli altri costi diretti di origine esterna e delle spese generali direttamente imputabili. Nel caso di partecipazione a collaborazioni internazionali sono altresì considerati ammissibili i costi a carico delle imprese italiane a fronte delle attività comuni di programma per la quota di loro pertinenza, incluse le spese iniziali per la partecipazione al programma, in misura comunque non superiore al 20% dei costi totali del progetto o programma. Sono esclusi i costi di acquisizione di immobili, impianti generali, mobili ed arredi e delle attività subcommesse all'estero.

3. In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1, il Ministero delle attività produttive, per i progetti o programmi utilmente valutati ai sensi dell'articolo 7, comma 5, può assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento, comprensive di capitale ed interessi, dei mutui stipulati dalle imprese con istituti di credito per un importo pari a quello dei finanziamenti di cui allo stesso comma 1. Le rate di ammortamento sono corrisposte direttamente dal Ministero agli istituti mutuanti.

4. Su richiesta delle imprese interessate, il Ministero delle attività produttive, in luogo degli interventi di cui ai commi 1 e 3, può concedere, in relazione a mutui stipulati dalle imprese stesse per un periodo non superiore ai quindici anni fino a concorrenza dei costi ammissibili, l'erogazione di contributi in conto interessi nella misura massima del tasso fisso da applicare sui mutui pubblici quindicennali, a carico degli enti locali in vigore alla data del provvedimento di ammissione.

Art. 7.

Procedura

1. Le imprese interessate, per ottenere gli interventi di cui all'articolo 1, presentano domanda alla Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero delle attività produttive, di seguito denominata la Direzione generale, indicando in particolare:

a) l'oggetto del progetto o programma;

b) le tecnologie di cui all'articolo 1, comma 2, interessate dal progetto o programma ed i risultati tecnologici previsti;

c) i prevedibili impieghi anche duali;

d) il fabbisogno finanziario;

e) la localizzazione delle attività, gli effetti sui livelli e la qualificazione dell'occupazione con preminente riferimento alle aree di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *f)*, gli eventuali effetti indotti sulle altre imprese nazionali del settore, con particolare riferimento alle attività oggetto del programma destinate ad essere svolte da piccole e medie imprese;

f) i tempi di attuazione;

g) le condizioni e modi di partecipazione all'eventuale collaborazione internazionale;

h) gli eventuali benefici concessi già in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;

i) gli interventi richiesti.

2. La domanda deve, altresì, comprendere l'impegno, a firma del legale rappresentante dell'azienda, a non produrre o commercializzare, entro i primi cinque anni dall'adozione del provvedimento di ammissione di cui all'articolo 7, comma 7, i prodotti basati sui risultati del progetto o programma salvo che il Ministro delle attività produttive, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2, autorizzi la produzione e la commercializzazione di tali prodotti in considerazione della loro funzionalità alle esigenze della sicurezza nazionale nel rispetto delle vigenti normative sulle esportazioni vincolate a licenza. Nel caso in cui la Direzione generale eserciti la facoltà di frazionamento di cui al comma 4, il termine ha decorrenza dalla data della valutazione relativa alla prima frazione di progetto o programma. L'impegno non riguarda le produzioni di cui all'articolo 11, comma 2, ed all'articolo 12, comma 1.

3. La domanda deve essere redatta in duplice copia in conformità ai modelli di cui all'allegato *A* e corredata della documentazione ivi indicata. Nelle domande le imprese possono esprimere la disponibilità ad ottenere, in alternativa agli interventi previsti all'articolo 6, comma 1, gli interventi di cui al comma 3 ovvero al comma 4 dello stesso articolo 6. In tale caso le imprese forniranno, successivamente, gli elementi relativi alle intese preliminari raggiunte con gli istituti di credito.

4. La Direzione generale ha facoltà di chiedere all'impresa ogni dato, notizia e documentazione integrativa addizionale ritenuta necessaria per l'esame della

domanda, nonché una relazione in ordine ai principali aspetti del progetto o programma predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa stessa nonché convocare per audizioni rappresentanti dell'impresa, assistiti da eventuali esperti. La Direzione generale verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e anche in considerazione delle esigenze di controllo sull'andamento della realizzazione del progetto o programma, può frazionare il periodo di riferimento delle attività da ammettere a finanziamento, eventualmente sentita l'impresa.

5. Le domande pervenute alla Direzione generale sono sottoposte all'esame del Comitato di cui all'articolo 2, che verifica in particolare la sussistenza dei requisiti di preminenza del progetto o programma in base ai criteri di cui all'articolo 5 ed esprime la valutazione circa il livello «elevato» o «medio» dello stesso progetto o programma.

6. Le risultanze istruttorie delle istanze di finanziamento devono essere poste a disposizione dei componenti del comitato, per l'esame, almeno trenta giorni prima della riunione.

7. Sulla base del parere del Comitato, il titolare della Direzione generale emana, entro sessanta giorni dal parere stesso, il provvedimento per l'ammissione agli interventi del progetto o programma valutato di livello «elevato» o «medio», definendo in particolare:

a) l'ammontare dei costi ammissibili;

b) gli interventi;

c) le modalità delle erogazioni.

8. Il provvedimento è comunicato entro quindici giorni dalla Direzione generale all'impresa interessata, che lo restituisce corredato della firma del legale rappresentante per accettazione.

9. In attesa dell'integrazione e aggiornamento da parte del Ministero delle attività produttive del provvedimento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 200 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine si intende sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori ai sensi del comma 4.

10. Nei casi in cui il Ministero delle attività produttive intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 6, comma 3, ovvero accogliere la richiesta dell'impresa di cui all'articolo 6, comma 4, prima dell'adozione del provvedimento di ammissione agli interventi l'impresa è invitata a stipulare il mutuo con l'Istituto bancario.

Art. 8.

Erogazioni

1. I finanziamenti di cui all'articolo 6 sono erogati in base a rendiconti consuntivi riguardanti gli anni solari. Il primo rendiconto riguarderà le attività e i costi sostenuti fino al termine del primo anno solare successivo alla accettazione del provvedimento di cui all'articolo 7, comma 8.

2. I rendiconti consuntivi sono presentati dall'impresa alla Direzione generale entro novanta giorni dalla data di chiusura del periodo di riferimento, con domanda di erogazione redatta in conformità al modello riportato nell'allegato *D*, corredati da un rapporto dettagliato sulle attività svolte e sullo stato del programma, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa e, qualora esista il collegio sindacale, dal presidente del collegio stesso. Nel caso in cui in fase di istruttoria il Ministero si sia avvalso della facoltà di richiedere all'impresa una relazione in ordine ai principali aspetti del progetto o programma, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, i rendiconti dovranno essere altresì corredati da una dettagliata relazione tecnica predisposta da un esperto qualificato di chiara e provata fama, esterno alla struttura dell'impresa.

3. Le erogazioni sono effettuate sino all'80 % dell'importo previsto dal provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei consuntivi, in base all'esame della documentazione di cui al comma 2. Il termine predetto viene sospeso nel caso in cui la Direzione generale rilevi l'incompletezza della documentazione ricevuta e richieda l'integrazione della documentazione stessa. L'erogazione a saldo del residuo 20% è disposta dalla Direzione generale sulla base delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 1, entro trenta giorni dal completamento degli stessi.

4. Nel caso degli interventi di cui all'articolo 6, comma 3, l'istituto di credito eroga i mutui all'impresa in base ai provvedimenti ministeriali emessi sulla base dei rendiconti consuntivi presentati dall'impresa stessa.

5. I contributi in conto interessi di cui all'articolo 6, comma 4, sono erogati in correlazione all'esposizione media nell'anno solare nei confronti dell'istituto mutuante, idoneamente documentata dall'impresa.

Art. 9.

Accertamenti

1. Con decreto del direttore della Direzione generale è nominata, per lo svolgimento degli accertamenti tecnici ed amministrativi concernenti la realizzazione di ciascuno dei progetti o programmi ammessi agli interventi di cui all'articolo 6, una commissione composta da cinque componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, scelto tra i dirigenti in servizio presso la Direzione generale e gli altri quattro, di cui due scelti dal Ministero delle attività produttive muniti di laurea di indirizzo tecnico o amministrativo e due designati dal Ministero della difesa muniti di laurea in ingegneria aeronautica o meccanica o elettronica. Di detta commissione non possono far parte i componenti del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2. La commissione ha l'incarico di verificare la rispondenza del progetto o programma realizzato al progetto o programma approvato con il provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, nonché l'effettività della spesa e la coerenza della stessa con le destinazioni del progetto o programma. Con successivo decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene determinato il compenso ai componenti non facenti parte del personale dell'Amministrazione. All'onere relativo si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

Art. 10.

Variazioni e misure di garanzia

1. Eventuali variazioni concernenti l'oggetto del programma o del singolo progetto, i modi, i costi ed i tempi di realizzazione sono tempestivamente comunicate dall'impresa alla Direzione generale con adeguata motivazione. La Direzione generale, sulla base di parere del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, verifica se le suddette variazioni incidano negativamente sulla validità complessiva del progetto o programma e siano tali da modificarne la valutazione.

2. Nel caso in cui, pur tenendo conto delle variazioni, il programma o progetto mantenga, ai sensi dell'articolo 7, la valutazione di livello «elevato» o «medio», il provvedimento di ammissione agli interventi è confermato con le modifiche necessarie.

3. Nel caso in cui, a seguito delle variazioni, le attività del progetto o programma ancora da svolgersi non siano valutate utili ai fini della conferma dell'ammissione agli interventi di cui all'articolo 7, comma 7, il titolare della Direzione generale emana il provvedimento di interruzione degli interventi. Qualora in questo caso, le variazioni siano determinate da gravi inadempienze dell'impresa che pregiudichino il perseguimento degli obiettivi previsti nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 7, il direttore generale può revocare parzialmente o totalmente i benefici, con l'applicazione di penali commisurate alla gravità dell'inadempienza riscontrata in conformità alle disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Nel caso in cui sono accertate variazioni significative non comunicate dall'impresa, in attesa della nuova valutazione e dei provvedimenti conseguenti, la Direzione generale può cautelativamente decidere la sospensione dei benefici.

5. Ove, nel corso dell'attuazione del progetto o del programma, i fabbisogni ammissibili risultino superiori a quelli previsti e l'impresa richiedesse l'estensione dei benefici deliberati ai maggiori fabbisogni, si applica la procedura di cui all'articolo 7.

Art. 11.

Acquisizione del progetto o programma da parte dell'Amministrazione

1. Entro un anno dal completamento del progetto o programma, il Ministro delle attività produttive, qualora, sulla base di valutazione del Comitato di cui all'articolo 2, comma 2, ritenga lo stesso progetto o programma strategico per il consolidamento o lo sviluppo della base di competenze e tecnologie necessaria per la sicurezza nazionale, può promuovere, sentito il Ministero della difesa, l'acquisizione della proprietà del progetto o programma stesso al patrimonio dello Stato, con la procedura di cui all'articolo 61 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338. In tale caso l'indennità spettante all'impresa viene determinata, tenuto conto del consuntivo finale approvato, con la procedura prevista dall'articolo 63 del citato regio decreto n. 1127 del 1939, aggiornato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1979. Gli interventi precedentemente effettuati ai sensi dell'articolo 6, verranno imputati a valere su detta indennità.

2. Per le produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi acquisiti al patrimonio dello Stato ai sensi del comma 1, le amministrazioni e agenzie pubbliche interessate alle produzioni stesse sono tenute, a parità di condizioni offerte da altre imprese, da accertarsi a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha realizzato il progetto o programma.

3. Nel caso in cui, non essendo intervenuto l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, le amministrazioni e agenzie pubbliche acquistino produzioni basate sui risultati dei progetti o programmi, il prezzo di acquisto è definito tenendo conto dei finanziamenti erogati all'impresa a parziale copertura dei costi non ricorrenti del medesimo progetto o programma.

Art. 12.

Vendita dei prodotti basati sui progetti o programmi

1. I prodotti basati sui risultati di progetto o programma acquisito al patrimonio dello Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, possono essere realizzati e commercializzati dall'impresa realizzatrice del progetto o programma stesso in base a licenza concessa con provvedimento della Direzione generale. L'esportazione di tali prodotti resta in ogni caso disciplinata dalle vigenti disposizioni in materia di commercio dei materiali di armamento e dei materiali a duplice uso.

2. Nel caso di vendita di prodotti connessi a progetto o programma ammesso agli interventi di cui all'articolo 4 ovvero acquisito dallo Stato a sensi dell'articolo 11, le imprese sono tenute in concomitanza con l'avvio delle vendite a pagare all'erario le somme definite con una apposita convenzione tra la Direzione generale e l'impresa. Le dette somme sono fissate tenendo conto della documentata previsione di vendite che l'impresa presenta alla Direzione generale. Nella stessa convenzione è anche disciplinata l'eventuale concessione all'impresa dell'utilizzo di attrezzature di produzione.

Art. 13.

Interventi relativi all'utilizzo industriale e commerciale dei progetti o programmi

1. Nel caso in cui, nella commercializzazione dei risultati dei progetti e programmi ammessi agli interventi di cui all'articolo 6, le imprese industriali, al fine di concedere, sotto qualunque forma diretta o indiretta, dilazioni nei pagamenti ai clienti finali dei prodotti, ricorrano ad istituti di credito, la Direzione generale può concedere a favore delle imprese stesse, contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati, a tassi di mercato, dai suddetti istituti di credito per un periodo massimo di dieci anni.

2. I contributi sono determinati nella misura dell'80% e del 70% del tasso fisso massimo da applicare sui mutui pubblici decennali a carico degli Enti locali in vigore alla data del provvedimento di ammissione, in rapporto rispettivamente al livello «elevato» e

«medio» del programma giusta la valutazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5; per i programmi realizzati in aree in ritardo di sviluppo o colpite da declino industriale la misura in questione è elevata rispettivamente all'85% e al 75%. La misura del finanziamento da considerare per la determinazione dei contributi è individuata sulla base di quanto previsto dalla delibera dell'istituto o istituti di credito; essa non può comunque superare il 90% del valore massimo previsto del circolante di programma, calcolato considerando scorte, lavori in corso e finanziamento in qualunque forma dei clienti. Il finanziamento potrà essere erogato anche in un'unica soluzione all'atto della stipula del contratto.

3. Le imprese interessate ad ottenere gli interventi di cui al comma 1, presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia redatta in conformità ai modelli di cui all'allegato *B* e corredata della documentazione ivi indicata.

4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 9, all'articolo 8, comma 5, e all'articolo 10.

Art. 14.

Partecipazione a società di realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi

1. La Direzione generale, anche in funzione di interscambi di tecnologie, può concedere alle imprese industriali dei settori di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c)*, della legge 11 maggio 1999, n. 140, in possesso dei requisiti dell'articolo 3, complessivamente in misura non superiore al 20% delle disponibilità, finanziamenti per l'acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio di società finalizzate alla realizzazione ed esercizio di sistemi applicativi nei detti settori. Tali società possono essere anche di diritto estero purché costituite in Paesi aderenti ad intese concernenti i materiali di armamento e a tecnologia sensibile sottoscritte dallo Stato italiano per dare efficacia ai controlli previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89. I finanziamenti sono concessi per un periodo non superiore a quindici anni ad un tasso pari al 20% del tasso fisso da applicare sui mutui quindicennali a carico degli enti locali in vigore alla data del provvedimento di concessione e sono restituiti con versamento sul capitolo 3597 dello stato di previsione delle entrate, voce Ministero delle attività produttive, in rate semestrali posticipate con decorrenza dal sesto anno dall'avvio dell'intervento.

2. In alternativa ai finanziamenti di cui al comma 1, la Direzione generale può assumere gli impegni pluriennali di cui all'articolo 6, comma 3.

3. Le imprese interessate agli interventi di cui al comma 1 presentano alla Direzione generale domanda in duplice copia redatta in conformità ai modelli di cui all'allegato *C* e corredata della documentazione ivi indicata.

4. Relativamente agli interventi di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 4 a 9, all'articolo 8, commi 1, 2 e 4 e all'articolo 10.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive registro n. 3 Attività produttive, foglio n. 372

ALLEGATO *A*
(previsto dall'art. 7, comma 3)

SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3, LETTERA *A)*, DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, N. 140

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitività

La .... (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), chiede che le attività di esecuzione di studi, progettazione, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi ed industrializzazione (specificare) riguardanti il progetto o programma .... siano ammesse ai benefici previsti dall'art. 2, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 140 del 1999.

(Eventuale) - Si esprime la disponibilità ad ottenere, in alternativa agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi di cui all'art. 6, comma 3, dello stesso regolamento.

(Eventuale) - Si richiedono, in luogo degli interventi di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi di cui all'art. 6, comma 4, dello stesso regolamento.

Si assume l'impegno ad astenersi dalla commercializzazione dei risultati del progetto o programma, nei termini e nei limiti previsti dall'art. 7, comma 2 del citato regolamento.

Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette attività richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici nazionali o comunitari, si precisa che
....
(elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute).

Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:

a) notizie dell'azienda;

b) descrizione delle attività del progetto o programma;

c) previsioni dei costi delle attività.

Le persone con le quali potranno essere presi contatti per chiarimenti ed integrazioni sono: ....
....
(nome, qualifiche, indirizzo e recapiti di telefono e fax).

Firma ....

a) Notizie sull'azienda.

Ragione sociale, veste giuridica, sede legale ed amministrativa, estremi di iscrizione alla C.C.I.A., capitale sociale (e sua ripartizione).

Cenni sulle principali vicende dell'azienda, principali attività, organizzazione e struttura, insediamenti produttivi, organici (degli ultimi tre esercizi), principali partecipazioni, fatturato ed esportazioni (degli ultimi tre anni), investimenti (degli ultimi tre anni).

Notizie del settore, previsioni di attività aziendali.

Bilanci degli ultimi tre esercizi.

b) Descrizione delle attività di programma.

Finalità ed oggetto del programma, con specificazione delle tecnologie interessate al progetto o programma e risultati tecnologici attesi.

Impieghi previsti.

Condizioni e modalità dell'eventuale partecipazione a collaborazione internazionale.

Descrizione delle attività.

Luoghi di svolgimento delle attività.

Previsioni della tempistica di attuazione.

Previsione degli impatti sull'occupazione e sull'indotto.

c) Previsioni dei costi delle attività di esecuzione di studi, progettazione, sviluppo, realizzazione di dimostratori e prototipi, prove ed industrializzazione (a valori correnti).

c.1) Costi delle attività per tipo di costo:
costo del lavoro;
materiali;
attrezzature specifiche;
altri costi;
attività e spese comuni;
imprevisti (-20%).
Totale.

c.2) Costi delle attività per tipo di attività:
definizione sviluppo e prove;
prototipi e industrializzazione;
attività e spese comuni;
imprevisti (-20%).
Totale.

Con dettaglio per ciascuna tipologia di attività delle previsioni di costo per tipo di costo.

ALLEGATO *B*
(previsto dall'art. 13, comma 3)

SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3, LETTERA *B)*, DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, N. 140

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitività

La .... (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), chiede che le attività per utilizzo industriale e commerciale riguardanti il progetto o programma ....
siano ammesse ai benefici previsti ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 140 del 1999.

Si precisa che in funzione delle dette attività è stata ottenuta la delibera da parte di ....
(indicare l'istituto o gli istituti bancari) di un finanziamento finalizzato per un ammontare di ...., pari al .... %
del circolante massimo previsto per il programma di produzione e commercializzazione, che avrà durata di

Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette operazioni richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici nazionali o comunitari, si precisa che ....
....
(elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute).

Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:

a) notizie sull'azienda;

b) descrizione delle attività di utilizzo industriale e commerciale;

c) previsioni del fabbisogno finanziario per le attività di utilizzo industriale e commerciale di programma;

d) copia della delibera dello (o degli) istituti di credito.

Le persone con le quali potranno essere presi contatti per chiarimenti ed integrazioni sono: ....
....
(nome, qualifiche, indirizzo e recapiti di telefono e fax).

Firma ....

Per la documentazione si utilizzano, ove possibile gli schemi di cui all'allegato *A*.

ALLEGATO *C*
(previsto dall'art. 14, comma 3)

SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE AI BENEFICI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 3, LETTERA *C)*, DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1999, N. 140

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitività

La .... (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), chiede che le operazioni di acquisizione di partecipazioni al capitale di rischio della società ...., siano ammesse ai benefici previsti dall'art. 2, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 140 del 1999.

(Eventuale) - Si esprime la disponibilità ad ottenere, in alternativa agli interventi di cui all'art. 14, comma 1, del regolamento per l'applicazione della suddetta normativa, gli interventi di cui all'art. 14, comma 2, dello stesso regolamento.

Relativamente ad eventuali apporti per l'esecuzione delle dette operazioni richiesti a qualunque titolo ad organismi pubblici nazionali o comunitari, si precisa che ....
....
(elencare le agevolazioni richieste e/o ottenute).

Alla presente domanda si uniscono i seguenti documenti:

a) notizie dell'azienda;

b) descrizione delle attività della società interessata e delle operazioni di investimento finanziario;

c) previsioni del fabbisogno per l'investimento finanziario.

Le persone con le quali potranno essere presi contatti per chiarimenti ed integrazioni sono: ....
....
(nome, qualifiche, indirizzo e recapiti di telefono e fax).

Firma ....

a) Notizie sull'azienda.

Si utilizza lo schema di cui all'allegato *A*.

b) Descrizione delle attività.

Descrizione delle attività della società e delle relative previsioni di risultati.

Descrizione dei riflessi industriali della società sull'azienda richiedente.

Descrizione delle operazioni di investimento finanziario.

☐ Contenuti e tempistica delle operazioni

☐ Previsioni di ritorno finanziario delle operazioni

c) Previsioni del fabbisogno per l'investimento finanziario (a valori correnti).

ALLEGATO *D*
(previsto dall'art. 8, comma 2)

SCHEMA DI DOMANDA PER L'EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI DI CUI ALL'ART. 6, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO APPLICATIVO

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale dello sviluppo produttivo e della competitività

La .... (ragione sociale, veste giuridica, sede legale e amministrativa della impresa richiedente), con riferimento al progetto o programma .... ammesso con provvedimento del .... ai benefici previsti dall'art. 2, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 140 del 1999, chiede l'erogazione del finanziamento relativo alle attività effettuate nel periodo dal al

Si allega la seguente documentazione:

1) consuntivo relativo al periodo ...., costituito da:

1.*a)* prospetto riepilogativo dei costi sostenuti nel periodo, sottoscritto dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale (qualora esista);

1.*b)* dettagliata relazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società, illustrativa delle attività svolte e dello stato di avanzamento del progetto o programma con particolare riferimento agli obiettivi anche parziali conseguiti, che evidenzia, indicandone le motivazioni, gli eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto nel progetto o programma ammesso ai benefici;

1.*c)* elenchi delle fatture ed altri titoli di spesa, evidenzianti gli importi pagati, al netto dell'IVA, corredati da una dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante della società attestante la conformità ai documenti originali;

2) certificazione antimafia ai sensi della legge n. 575 del 1965 e successive modifiche ed integrazioni;

3) indicazione delle coordinate bancarie per l'effettuazione degli accrediti:

4) (eventuale in relazione a quanto previsto dall'art. 8, com;ma 2, del regolamento applicativo) - relazione tecnica di esperto qualificato, esterno alla società, che attesta gli obiettivi conseguiti e la pertinenza, l'ammissibilità e la congruità delle attività svolte e dei costi del progetto o programma nel periodo di riferimento, posti a confronto con il progetto o programma ammesso ai benefici.

Firma ....

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo degli articoli 1 e 2 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 25 maggio 1999), recante: «Norme in materia di attività produttive», è il seguente:

«Art. 1 *(Interventi per il settore aeronautico)*. — 1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'industria nazionale ad alta tecnologia, assicurando altresì la qualificata integrazione dell'industria aeronautica italiana nel quadro giuridico ed economico dell'Unione europea, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad effettuare interventi riguardanti:

a) la realizzazione da parte di imprese italiane, anche eventualmente nell'ambito di collaborazioni internazionali, di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale;

b) la partecipazione di imprese italiane del settore aeronautico al capitale di rischio di società, preferibilmente costituenti le strutture di cooperazione europea.

2. Gli interventi di cui al comma 1, lettera *b)*, da attuare anche secondo i criteri e le modalità recati dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, sono deliberati, previo parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di parere espresso dal comitato di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, che viene tempestivamente inviato per informazione alle competenti commissioni parlamentari, in merito:

a) alla rilevanza, qualitativa e quantitativa, della partecipazione italiana in funzione della partecipazione societaria da realizzare;

b) all'accrescimento dell'autonomia tecnologica dell'industria nazionale in relazione allo sviluppo dei maggiori sistemi aeronautici;

c) alle capacità di ampliamento dell'occupazione qualificata, con particolare riferimento alle aree depresse del Paese;

d) al miglioramento delle condizioni di competitività delle industrie italiane in campo internazionale.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con riferimento ai sistemi aeronautici complessi e limitatamente ai programmi avviati nel 1998, sosterrà, nei modi e nei limiti disposti dall'art. 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, ed a valere sui fondi di cui al medesimo articolo, l'onere per le spese di attrezzamento, acquisizione di macchinari e delle tecnologie produttive necessarie a consentire la disponibilità da parte del Ministero della difesa di quanto necessario ad integrare i piani di acquisizione dei velivoli militari da trasporto. I beni acquisiti ai sensi del presente comma verranno utilizzati mediante assegnazione in comodato a qualificati operatori del settore che dovranno impegnarsi ad assicurarne la disponibilità per la difesa nazionale e in ogni caso di emergenza.

4. Per consentire l'avvio di un primo programma di cui al comma 2, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 64.200 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 99.700 milioni a decorrere dall'anno 2000.».

«Art. 2 *(Programmi dei settori aerospaziale e duale)*. — 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, sono considerati preminenti i progetti e i programmi idonei a favorire il rafforzamento della competitività internazionale sia in settori sistemistici che specialistici, la collaborazione tra industria e comunità scientifica nazionale, la valorizzazione delle piccole e medie aziende ad alta tecnologia, la partecipazione con ruoli adeguati alle collaborazioni internazionali, specialmente nell'ambito dell'Unione europea.

2. Gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, sono disciplinati con regolamento, da emanare, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il parere sullo schema di regolamento è espresso dalle commissioni parlamentari entro trenta giorni, con indicazione delle eventuali disposizioni non rispondenti ai principi e criteri direttivi di cui al comma 3. Il Governo, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, il testo alle commissioni per il parere definitivo. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di quest'ultimo parere, il regolamento può comunque essere emanato.

3. Il regolamento di cui al comma 2 si conformerà ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) promuovere nei settori di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, progetti o programmi per la realizzazione di nuovi prodotti o il sostanziale miglioramento di prodotti esistenti, comprese le fasi di studio, progettazione, realizzazione di prototipi e prove, tramite la concessione di finanziamenti e contributi in conto capitale o in conto interessi;

b) promuovere un adeguato utilizzo industriale e commerciale dei prodotti di cui alla lettera *a)*, intervenendo con contributi in conto interessi per un massimo di dieci anni su mutui concessi da istituti di credito alle imprese impegnate nella realizzazione di progetti o programmi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, relativamente a dilazioni di pagamento nei confronti di clienti finali;

c) concorrere, tramite finanziamenti da restituire, a porre le imprese italiane del settore spaziale e del settore elettronico ad alta tecnologia per impiego duale in grado di svolgere ruoli attivi, in linea con le esperienze ed esigenze caratteristiche dei relativi comparti, per la costituzione ed operatività di società, anche di diritto estero, finalizzate alla realizzazione e gestione di sistemi applicativi, a tal fine partecipando al capitale di rischio delle stesse;

d) consentire, per i fini indicati alle lettere *a)* e *c)* e in alternativa ai finanziamenti diretti dello Stato, l'utilizzo delle risorse del sistema del credito, tramite l'assunzione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese;

e) assicurare che gli interventi di cui al presente articolo non siano cumulabili con i benefici eventualmente concessi in relazione alle stesse attività in base a normative agevolative nazionali e comunitarie;

f) assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, individuando modelli organizzatori che consentano la rappresentanza delle amministrazioni interessate e, ove necessario, il ricorso ad esperti di alta qualificazione in settori di cui alla medesima lettera, evitando situazioni di incompatibilità con particolare riguardo ai rapporti di lavoro o di consulenza con le imprese e le società operanti nei medesimi settori, determinando altresì il compenso degli esperti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere si provvede nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3.

4. Tutti gli interventi di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge sono soggetti alle procedure di valutazione previste dall'art. 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, eccettuate quelle di cui alla lettera *f)* del comma 3, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 64.100 milioni, di lire 84.800 milioni e di lire 35.000 milioni, rispettivamente con decorrenza dal 1999, dal 2000 e dal 2001.».

— Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 ottobre 1941), reca: «Norme relative al segreto militare».

— Il testo dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 novembre 1977), recante: «Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e la disciplina del segreto di Stato», è il seguente:

«Art. 1. — Al Presidente del Consiglio dei Ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988), recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

— Il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999) reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Il decreto-legge del 12 giugno 2001, n. 217 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001), convertito, con modifiche, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2001), reca: «modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo».

— Il testo degli articoli 7 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2001), recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive», è il seguente:

«Art. 7 *(Direzioni del Dipartimento per le imprese)*. — 1. Il Dipartimento per le imprese è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività;

b) Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

c) Direzione generale per il turismo;

d) Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi;

e) Direzione generale per gli enti cooperativi.

2. La Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il settore industriale, e dell'artigianato, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema produttivo;

b) coordinamento della politica industriale, con specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi internazionali;

c) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore industriale, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

d) vigilanza sulle stazioni sperimentali per l'industria, sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle armi da fuoco portatili;

e) rapporti con le società e gli istituti operanti in materia di promozione industriale, vigilanza sull'istituto per la promozione industriale;

f) aspetti industriali relativi alla partecipazione italiana al Patto Atlantico ed all'UEO; collaborazione industriale internazionale nei settori aerospaziali e della Difesa; rapporti con le altre amministrazioni e gli organismi internazionali per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di materiale e prodotti di impiego militare e duale;

g) definizione ed attuazione di iniziative per la regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese; esercizio delle funzioni di gestione amministrativa e di vigilanza sulle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza;

h) problemi industriali connessi al programma di riordino delle partecipazioni statali; esercizio delle competenze in materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità, d'intesa con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica;

i) funzioni relative al settore agroindustriale di cui all'art. 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

j) analisi dello stato dei settori merceologici ed elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi;

k) definizione delle iniziative normative e rapporti con le autorità internazionali e sovranazionali in materia di brevetti, modelli industriali e per marchi di impresa;

l) attività di supporto e di segreteria della Commissione centrale dei ricorsi prevista dall'art. 71 del regio-decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni;

m) vigilanza sull'Agenzia per la proprietà industriale;

n) approvazione delle normative tecniche e degli standard per la certificazione dei prodotti industriali; elaborazione di indirizzi all'Agenzia per le normative e i controlli tecnici in materia di determinazione di caratteristiche di macchine, impianti e prodotti industriali e di promozione e diffusione dei sistemi di qualità aziendale e dei prodotti per i profili di competenza;

o) attività connesse alla promozione ed allo sviluppo di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia di ecolabel ed ecoaudit;

p) politiche di sviluppo dell'innovazione tecnologica e dell'alta tecnologia nei settori produttivi con particolare riferimento alle azioni di sostegno in favore delle industrie operanti nei settori dell'aerospazio, della Difesa ed in quelle tecnologicamente avanzate ed ad alto valore strategico.

3. Presso la Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività opera il nucleo degli esperti di politica industriale di cui all'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.

4. La Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea, nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di applicazione e proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le direzioni generali di settore;

b) elaborazione dei dati e delle informazioni relativi alle funzioni di incentivazioni alle imprese conferite alle regioni e relativo monitoraggio;

c) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi al sistema industriale ivi inclusi quelli per l'innovazione tecnologica e lo sviluppo precompetitivo;

d) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi nel settore energetico ed in quello minerario ivi inclusi quelli riferiti alla ricerca ed agli investimenti minerari in Italia ed all'estero;

e) esercizio delle competenze statali in materia di agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione dello stesso e per i mercati agro-alimentari;

f) interventi finalizzati alla razionalizzazione ed all'ammodernamento di comparti produttivi;

g) interventi volti allo sviluppo economico di aree colpite dalla crisi di particolari settori industriali;

h) agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per le attività produttive e per le rispettive infrastrutture ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse e dell'attuazione di politiche di coesione, ivi compresi gli interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata;

i) esercizio delle competenze statali in materia di incentivi per le zone colpite dagli eventi sismici di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

j) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea;

k) direttive, vigilanza e controllo sulle attività di gestione di interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti nelle competenze della Direzione generale, affidati a Sviluppo Italia e ad altri soggetti pubblici e privati sulla base di norme o di convenzioni, ferme le competenze degli altri Ministeri nei rispettivi ambiti.

5. La Direzione generale per il turismo svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonché attività finalizzate alla predisposizione ed al monitoraggio delle connesse linee guida;

b) coordinamento intersettoriale delle attività statali connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

c) partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali multilaterali in materia turistica e attività finalizzate alla realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;

d) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie;

e) attività finalizzate alla promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

f) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonché elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitività del sistema stesso;

g) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;

h) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), sul Club alpino italiano (CAI), sull'Automobile club d'Italia (ACI) e sugli Automobile club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL.);

i) sostegno e promozione del turismo delle persone con particolari esigenze connesse a disabilità, stato di salute, età avanzata;

l) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di pacchetti turistici;

m) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico delle aree depresse;

n) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico, promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici.

6. La Direzione generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, nonché rapporti con le regioni per le materie di competenza delle stesse nel settore terziario;

b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e disciplina del commercio, ivi comprese la vendita di prodotti editoriali, le attività ausiliarie del commercio e le istituzioni per il deposito di merci;

c) attività di monitoraggio e di sviluppo delle nuove forme di commercializzazione;

d) attività fieristiche, inclusi il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale fieristico ed i rapporti con le regioni;

e) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale coordinamento incentivi alle imprese;

f) attuazione della normativa in materia di registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri, elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

g) contenzioso ed attività di coordinamento e supporto agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

h) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;

i) attività delle società fiduciarie e di revisione;

j) studi sull'attività assicurativa e vigilanza sulla CONSAP S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);

k) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e di liquidazione coatta amministrativa, nonché provvedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in materia assicurativa, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, comma 10, del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373.

7. La Direzione generale per gli enti cooperativi svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) legislazione e studio sulla cooperazione e sulla mutualità e conseguenti rapporti con gli organismi europei ed internazionali;

b) promozione e sviluppo della cooperazione e riscossione dei relativi contributi;

c) vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative e riscossione dei contributi per le ispezioni;

d) vigilanza sulle procedure derivanti dai provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti delle società cooperative;

e) rilevazione degli aspetti socio-economici della cooperazione e rapporti con l'Istat;

f) tenuta dello schedario generale della cooperazione;

g) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale per le cooperative;

h) tenuta dell'Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi;

i) rapporti con gli uffici territoriali del Governo in relazione all'attività di vigilanza ed al registro prefettizio delle cooperative.».

«Art. 17 *(Disposizioni finali)*. — 1. Il presente regolamento entra in vigore nella stessa data del decreto di nomina di cui all'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

2. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o provvedimenti, fanno riferimento ai Ministri ed ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle comunicazioni ovvero a funzioni e compiti già spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero delle attività produttive, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero delle attività produttive ovvero alle corrispondenti funzioni e compiti esercitati dal Ministro e dal Ministero delle attività produttive.».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1 della legge 11 maggio 1999, n. 140, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001), recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è il seguente:

«Art. 14 *(Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998)*. — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'Autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e

successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario *ad acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.».

— Per il testo dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1999), recante: «Norme in materia di attività produttive», è il seguente:

«Art. 3 *(Studi e ricerche per la politica industriale)*. — 1. Per lo svolgimento di funzioni di elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle attività produttive, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti, nonché di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma restando la dotazione organica del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3, lettera *f)*, è determinato in lire 6 miliardi annue a decorrere dal 1999.».

Nota all'art. 3:

— Per il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e per il testo dell'art. 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il titolo della legge n. 140 del 1999 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990) reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

Nota all'art. 9:

— Per il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, si vedano le note all'art. 2.

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1998), recante: «Disposizioni per la realizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59» è il seguente:

«Art. 9 *(Revoca dei benefici e sanzioni)*. — 1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal *bonus* fiscale, ne da immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

3. Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4.

4. Nei casi di restituzione dell'intervento in conseguenza della revoca di cui al comma 3, o comunque disposta per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, disposta anche in misura parziale purché proporzionale all'inadempimento riscontrato, l'impresa stessa versa il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, ovvero alla data di concessione del credito di imposta, maggiorato di cinque punti percentuali. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso ufficiale di sconto.

5. Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni.

6. Le somme restituite ai sensi del comma 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per incrementare la disponibilità di cui all'art. 10, comma 2.».

Nota all'art. 11:

— Il testo degli articoli 61 e 63 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 14 agosto 1939), recante: «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali», è il seguente:

«Art. 61 *(Art. 51 del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602)*. — L'espropriazione ha luogo per decreto reale, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per le corporazioni e con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese, o, negli altri casi, la commissione dei ricorsi. Il decreto di espropriazione dell'interesse della difesa militare del Paese, quando venga emanato prima della stampa prevista nell'art. 38, potrà contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto dell'invenzione. La violazione del segreto è punita ai sensi dell'art. 262 del codice penale.».

«Art. 63 *(Art. 52, comma secondo, del regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602)*. — Nei casi di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'indennità è fissata, in mancanza di accordo fra le parti, da un arbitro nominato dalle parti stesse. Ove le parti non si accordino sulla nomina dell'arbitro, l'indennità sarà determinata da un collegio arbitrale, composto di tre membri, scelti, uno dall'espropriato, uno dal Ministero proponente e terzo, con funzioni di Presidente, dai due nominati, o in caso di disaccordo, dal Ministro per le corporazioni. Gli arbitri, ad eccezione di quello nominato dall'amministrazione espropriante, dovranno essere scelti fra gli iscritti negli albi dei professionisti. Le norme relative alla procedura da seguire nell'arbitrato e all'onere delle spese saranno stabilite nel regolamento.».

Le competenze del Ministero delle corporazioni in materia di brevetti, per effetti del regio decreto 9 agosto 1943, n. 718; del decreto legislativo 21 giugno 1945, n. 377; decreto legislativo 10 agosto 1945, n. 474, sono attribuite attualmente al Ministero delle attività produttive.

Nota all'art. 14:

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 3 aprile 1997), reca: «Attuazione del regolamento C.E. n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso».

03G0221

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Robbiani Tania di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Robbiani Tania, nata a Sorengo (Svizzera) il 28 dicembre 1973, cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «psicologo»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Licence en Psychologie» conseguito presso l'Università di Ginevra il 7 agosto 1996;

Vista l'autorizzazione al libero esercizio della professione di «psicologa» rilasciata dal Dipartimento delle opere sociali, Ufficio di sanità, del Cantone Ticino il 20 aprile 1998;

Considerato che la richiedente ha documentato di essere in possesso esperienza professionale nel settore;

Viste le determinazioni delle conferenze di servizi del 29 novembre 2002, 25 febbraio 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Viste altresì le determinzioni della conferenza di servizi del 18 giugno 2003, con cui viene modificata l'entità della misura compensativa applicata nella seduta precedente, alla luce della nuova documentazione presentata;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata; e tutto ciò in analogia a quanto deciso in casi similari;

Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in mesi otto;

Visto l'art. 6 comma 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Robbiani Tania, nata a Sorengo (Svizzera) il 28 dicembre 1973, cittadina svizzera, è riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli «psicologi» - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi. Le modalità di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie:

a) psicologia dinamica, *b)* teoria e tecnica dei tests; *c)* deontologia e ordinamento professionale.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) prova attitudinale: il candidato dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana consistente nella discussione di brevi questioni vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3.

b) tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dello psicologo tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso uno psicologo, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza della richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni.

Il Consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A08853

DECRETO 18 luglio 2003.

Riconoscimento al sig. Pezzoli Lorenzo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento a obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 9 e l'allegato III della legge 15 novembre 2000, n. 364, contenente la ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Pezzoli Lorenzo, nato a Milano il 25 aprile 1972, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale conseguito in Svizzera, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo»;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «dottore in psicologia» conseguito presso l'Università degli studi di Torino il 6 luglio 1998;

Vista l'autorizzazione al libero esercizio della professione di psicologo rilasciata dal Dipartimento delle opere sociali, ufficio di sanità, del Cantone Ticino (Svizzera) il 7 ottobre 1999;

Considerato che il richiedente ha documentato di essere in possesso di ampia esperienza professionale nel settore;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi del 18 giugno 2003;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Pezzoli Lorenzo, nato a Milano il 25 aprile 1972, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico-professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 18 luglio 2003

Il direttore generale: MELE

03A08857

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 452.008,90 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 011, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 60, 61, 63, 66 e 68 del 15 dicembre 1999 e n. 06 del 18 aprile 2000, sono stati estinti anticipatamente i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Banco Ambrosiano Veneto al Friuli-Venezia Giulia, da Banco di Sicilia alla regione Sicilia e dal Banco di Napoli alla regione Puglia;

Vista la richiesta di versamento della 17ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2003, avanzata dalla Cariplo per mutuo concesso alla «Fondazione Centro S. Raffaele del Monte Tabor» di Roma, di € 452.008,90;

Vista la nota n. 000621 del 16 aprile 2003 e pervenutaci in data 5 maggio 2003 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, degli importi delle rate in scadenza al 30 giugno 2003, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 452.008,90, valuta 30 giugno 2003, a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 308.834,65 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 143.174,25 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 452.008,90 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 308.834,65;

capitolo 3460 per € 143.174,25.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 13 maggio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A08848

DECRETO 13 maggio 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 540.634,82 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1996, n. 016, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per i versamenti agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 59 e 71 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Banca Nazionale del Lavoro alla regione Umbria;

Vista la richiesta di versamento della 15ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2003, avanzata dal Banco di Sicilia per mutuo concesso all'Università di Palermo, di € 540.634,82;

Vista la nota n. 000621 del 16 aprile 2003 e pervenutaci in data 5 maggio 2003 della Cassa depositi e prestiti con la quale si chiede, tra l'altro, il versamento degli importi delle rate in scadenza al 30 giugno 2003, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente al sopramenzionato istituto bancario;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 540.634,82 — valuta 30 giugno 2003 — a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 465.309,84 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 75.324,98 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 540.634,82 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 465.309,84;

capitolo 3460 per € 75.324,98.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti, sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa per il successivo trasferimento all'istituto mutuante interessato.

Roma, 13 maggio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A08849

DECRETO 13 maggio 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 2.328.272,08 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del

bilancio e della programmazione economica l'ammontare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per il versamento agli istituti che hanno concesso mutui agli enti in esso indicati;

Considerato che con propri decreti numeri 62, 64, 65, 67, 69 e 70 del 15 dicembre 1999, sono stati estinti anticipatamente al 31 dicembre 1999, i finanziamenti concessi rispettivamente da Monte Paschi Siena alla regione Toscana, da Mediovenezie alle regioni Veneto e Marche e da Banco di Sicilia alla regione Sicilia;

Viste le richieste di versamento della 19ª rata semestrale, scadenza 30 giugno 2003 avanzata dagli istituti:

1) Crediop - Roma per € 1.314.781,60;

2) San Paolo - I.M.I. - Torino per € 390.348,88;

3) Carige - Genova per € 623.141,60,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Piemonte; 2) Centro oncologico di Aviano (Pordenone); 3) Istituto G. Gaslini di Genova;

Vista la nota n. 000621 del 16 aprile 2003 e pervenutaci in data 5 maggio 2003 della Cassa depositi e prestiti con la quale, tra l'altro, il versamento degli importi delle rate in scadenza al 30 giugno 2003, che la Cassa stessa provvederà a trasferire successivamente ai sopramenzionati istituti bancari;

Ritenuto, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 2.328.272,08 — valuta 30 giugno 2003 — a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati, a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 2.113.604,36 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 214.667,72 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 2.328.272,08 a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 2.113.604,36;

capitolo 3460 per € 214.667,72.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa, depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa, per il successivo trasferimento agli istituti mutuanti interessati.

Roma, 13 maggio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A08851

DECRETO 19 maggio 2003.

Impegno ed erogazione della somma di € 926.281,12 a favore della Cassa depositi e prestiti.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, L.C.G.S;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, R.C.G.S.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, testo unico delle leggi in materia di debito pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa contabili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, regolamento sulle attribuzioni dei Dipartimenti del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, modificazioni ed integrazioni sulle norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al finanziamento di interventi in materia di ristrutturazione edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, mediante operazioni di mutuo da effettuare nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la Bei, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito allo scopo abilitate;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge finanziaria 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria, ai sensi del predetto art. 20, sono a carico del Fondo sanitario nazionale di conto capitale, a decorrere dal 1994;

Visto il decreto 16 luglio 1993 del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro della sanità, con il quale sono state stabilite le procedure per la contrazione dei mutui e i rimborsi dei relativi oneri di ammortamento e preammortamento;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 8 del sopracitato decreto 16 luglio 1993 il quale dispone che la Cassa depositi e prestiti comunicherà al Ministero del bilancio e della programmazione economica l'ammon-

tare complessivo delle rate semestrali, con valuta 30 giugno e 31 dicembre, da accreditare agli istituti mutuanti interessati;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 012, con il quale, tra l'altro, si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali a favore della Cassa depositi e prestiti per mutui concessi alle regioni Marche, Abruzzo e Policlinico Gemelli di Roma;

Visto il ruolo n. 09221 del 19 maggio 2003 della Cassa decreti presidenziali con la quale si chiede, tra l'altro, l'accredito delle somme quali 19ª rata semestrale in scadenza al 30 giugno 2003, per muti concessi dalla Cassa depositi e prestiti a:

Marche per € 179.812,56;

Abruzzo per € 106.285,54;

Policlinico Gemelli per € 640.183,02;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare la somma complessiva di € 926.281,12 — valuta 30 giugno 2003 — a favore della Cassa depositi e prestiti a valere sul capitolo 9700 per la quota capitale delle rate di ammortamento pari a € 351.709,76 e sul capitolo 3460 per la quota interessi pari a € 574.716,76 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003;

Autorizza

l'impegno ed il pagamento della somma complessiva di € 926.281,12 a favore della Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 2003, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze nella misura e sui capitoli di seguito riportati:

capitolo 9700 per € 351.709,76;

capitolo 3460 per € 574.571,36.

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 30 giugno 2003 — mediante accreditamento delle somme a favore della Cassa depositi e prestiti sul conto di tesoreria n. 350-29811 intestato alla Cassa stessa.

Roma, 19 maggio 2003

Il direttore generale: BITETTI

03A08850

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Gargano Nord Express - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Rodi Garganico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Gargano Nord Express - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Rodi Garganico (Foggia), costituita in data 15 aprile 1998 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni Gentile, REA n. 21131, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Maria Loreta Notarangelo, nata a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 26 ottobre 1968, con studio in Foggia, viale Candelaro n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08860

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Marketing promozione servizi (M.P.S.) - Soc. coop. a r.l.», in Lesina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Marketing promozione servizi (M.P.S.) - Soc. coop. a r.l.» con sede in Lesina (Foggia), costituita in data 18 settembre 1995 con atto a rogito del notaio dott. Matteo Torelli, REA n. 167280, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Raffaele Scarimboli, nato a Foggia il 13 novembre 1961, con studio in Foggia, corso Garibaldi n. 92, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08861

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Rinascente S. Lucia - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Sannincandro Garganico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Rinascente S. Lucia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sannicandro Garganico, costituita in data 2 settembre 1991 con atto a rogito del notaio dott. Matteo Torelli, REA n. 155646, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Raffaele Scarimboli, nato a Foggia il 13 novembre 1961, con studio in Foggia, corso Garibaldi n. 92, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giuugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08862

DECRETO 25 giugno 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Formoda - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», in Formello, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Formoda - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Formello (Roma), costituita in data 13 gennaio 1994 con atto a rogito del notaio dott. Ernesto Caprino in Bracciano, REA n. 795084, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il rag. Romoli Sergio, nato a Roma il 2 agosto 1968, con studio in Roma, viale Beethoven n. 50, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A08863

DECRETO 22 luglio 2003.

Aggiornamento annuale previsto dal comma 6 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57, degli importi dovuti per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57;

Vista la legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto in particolare l'art. 5, comma 6, della legge 5 marzo 2001, n. 57, modificato dall'art. 21, comma 5, della predetta legge 12 dicembre 2002, n. 273, il quale prevede che gli importi previsti nel comma 2 della legge medesima per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro delle attività produttive, in misura corrispondente alla variazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertato dall'ISTAT;

Visto il proprio decreto 30 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 9 agosto 2002, con il quale gli importi di cui al comma 2 dell'art. 5 della predetta legge 5 marzo 2001, n. 57, sono stati aggiornati a decorrere dal mese di aprile 2002;

Visti gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, relativo al mese di aprile 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 19 maggio 2003;

Ritenuto di applicare agli importi aggiornati con il decreto ministeriale 30 luglio 2002 la maggiorazione del 2,5% pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal mese di aprile 2003, gli importi indicati nel comma 2 dell'art. 5 della legge 5 marzo 2001, n. 57 e successivamente aggiornati con il decreto ministeriale 30 luglio 2002, sono ulteriormente aggiornati nelle misure seguenti:

€ 650,49 per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera *a)*;

€ 37,95 per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera *b)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A08852

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 luglio 2003.

Piano di riparto delle 7.000 unità di mobilità finalizzate al pensionamento di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 81/2003.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, che prevede un nuovo contingente di 7.000 unità di mobilità finalizzate al pensionamento di anzianità;

Visto l'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 1-*septies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, come modificato dall'art. 81, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *b)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Viste le istanze presentate entro il 30 giugno 2003 dalle imprese o gruppi di imprese;

Visti i verbali relativi agli esami dei piani di gestione delle eccedenze, di cui al citato art. 1-*bis* della legge n. 81/2003, svolti in sede di Presidenza del Consiglio;

Visti i verbali relativi agli esami dei piani di gestione delle eccedenze, di cui al citato art. 1-*bis* della legge n. 81/2003, svolti in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio;

Considerata l'eccezionalità delle ricadute occupazionali dei piani di gestione delle eccedenze di alcune imprese o gruppi di imprese, che ha reso necessario l'intervento di più amministrazioni dello Stato coordinate dalla Presidenza del Consiglio, anche in funzione della gravità dei processi involutivi dei settori di riferimento e della complessità dei processi di crisi o ristrutturazione delle imprese interessate;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire a ciascuna impreso gruppo di imprese, i cui piani di gestione delle eccedenze siano stati oggetto di verifica in sede di Presidenza del Consiglio, un numero di mobilità lunghe pari alla richiesta;

Considerato il numero residuo di unità di mobilità lunghe pari a 3308 e considerato il numero delle unità di mobilità lunghe complessivamente richiesto dalle imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze sono stati oggetto di esame in sede di Ministero del lavoro e delle politiche sociali o di Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio;

Considerato che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, occorre dare priorità ai piani di gestione delle eccedenze occupazionali delle imprese o gruppi di imprese interessate da processi di ristrutturazione, rior-

ganizzazione, crisi o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti dall'andamento involutivo del settore di appartenenza;

Considerata, altresì, la particolare complessità delle ricadute occupazionali dei processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi che hanno comportato l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi dell'art. 1 della legge 23 luglio 1993, n. 223;

Considerato che i processi di cui al capoverso precedente debbono in ogni caso derivare da un andamento involutivo del settore di appartenenza;

Considerata la riserva operata dall'art. 45, comma 17, lettera *b)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144, in favore delle aziende edili;

Ritenuto che occorre attribuire le residue unità di mobilità lunghe pari a 3.308 alle imprese o gruppi di imprese applicando una percentuale di accoglimento delle richieste pari al:

48% per le imprese o gruppi di imprese interessate da processi di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi, comportanti l'utilizzo della cassa integrazione straordinaria, o modifica degli assetti societari e aziendali derivanti dall'andamento involutivo del settore di appartenenza;

40% per le imprese o gruppi di imprese i cui piani di ristrutturazione, riorganizzazione, crisi, derivanti dall'andamento involutivo del settore di appartenenza, non hanno comportato l'utilizzo della cassa integrazione guadagni sfraordinaria;

Decreta:

Art. 1.

Il piano di mobilità finalizzata al pensionamento relativo alle 7.000 unità di mobilità lunga di cui all'art. 1-*bis* del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, è cosi articolato:

	Numero
Gruppo Fiat:	
Per le società: Fiat Auto - Comau - Seima Italiana - Sistemi Sospensioni - Fiat - Fiat Ge.Va. - Fiat Sepin S.c.p.a - Isvor Fiat - Fiat Gesco - H.R.S. - Sadi - Automotive Lighting Italia	2.400
OTE	100
Gruppo Marconi:	
Per le società: Marconi Communications - Marconi Sud - Marconi Mobile Access	265
CNX	110
Siemens Mobile Communication	507
Marconi Selenia Communications	200
Flextronics International L'Aquila	110
Gruppo ABB Italia:	
Per le società: ABB Sace - ABB Solution - ABB G.S.C. - ABB Trasmissione & Distribuzione	110
Gruppo Alstom Italia:	
Per le società: Alstom Power Italia - Alstom Power Flow System - Alstom Ferroviaria - Alstom Transport System	81
Gruppo Dow Italia:	
Per le società: Dow Italia - Dow Poliuretani - Inca International	30
Gruppo ENI:	
Per le società: Syndial - Polimeri Europa - Raffineria di Gela	536
Gruppo Ericsson Telecomunicazioni:	
Per le società: Ericsson LAB - Ericsson	123
Gruppo Fintecna:	
Per le società: Fintecna - Servizi Tecnici - Cimimontubi - Steelworks Sud - ATI	46
Gruppo Infotel:	
Per le società: Intelit - Infotel Italia - Innovation Management Toois - Cementel	192
Gruppo Italtel:	
Per le società: Selital - Italiel	131
Gruppo Sirti:	
Per le società: Sirti - Sirti Sistemi	144
Gruppo Spazio:	
Per le società Alenia Spazio - Laben	153
Actaris	8
Alcatel Italia	200
Alnuatel	7
Ansaldo Energia	38
Cablauto	34
Celestica Italia	100
Contitech Ages	19
Cotton Due	7
Electric & Telephone Systems	15
Ergom Automotive	37
Eurolat	14
EVC	20
Fiamm A.B.	40
Getronics	145
Graftech	24
Hydro Aluminium Slim	38
I & T	36
Intermarine	31
Kostal Italia	10
Lear Corporation	192
Lital	16
Michelin Italiana	32
Nervesa Moda Uomo	19
Nuovo Pignone	96
Philadelfia	17
PPG Industries Italia	40
S.El.Ca.	17
Sielte	145
Site	72
Tecksid	181
Tecnoindex	10
Valeo cablaggi e commutazione	28
Valeo Divisione Termico Motore	8
Valeo sistemi di climatizzazione - Divisione termico abitacolo	8
Visteon Interior System Italia	9
Xerox	49

Art. 2.

Al fine di ottimizzare l'utilizzo dello strumento ed in funzione della situazione occupazionale delle singole società o dei singoli siti produttivi, la distribuzione delle unità di mobilità lunga nell'ambito delle imprese o

gruppi di imprese sopra indicati sarà effettuata, nel limite delle unità attribuite nell'art. 1, dalle imprese o gruppi di imprese, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stipulati ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Art. 3.

Le imprese o gruppi di imprese devono comunicare semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero dei dipendenti collocati in mobilità ai sensi del presente decreto, nonché l'eventuale numero di mobilità lunghe cui l'impresa o il gruppo di imprese rinuncia.

Art. 4.

Le disponibilità assegnate nell'art. 1 e non utilizzate, verranno riassegnate con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 5.

Le imprese non possono collocare in mobilità entro il 31 dicembre 2004 ai sensi del presente decreto i lavoratori che maturino i requisiti pensionistici di cui all'art. 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e relativa tabella *A*, nonché di cui all'art. 59, commi 6 e 7, lettere *a)* e *b)*, e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, entro la scadenza del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Roma, 16 luglio 2003

Il Ministro: MARONI

03A08854

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 luglio 2003.

Istituzione di nuove tessere di riconoscimento di polizia giudiziaria per il personale del Corpo delle capitanerie di porto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, che detta norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 10 marzo 1995, concernente l'istituzione delle nuove tessere di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali di polizia giudiziaria da parte del personale militare delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «riordino dei ruoli», modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 3 in base al quale, tra l'altro, il Ministero dei trasporti e della navigazione assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi nelle premesse specificati, a parziale modifica ed integrazione del decreto ministeriale del 10 marzo 1995 i modelli delle tessere personali di riconoscimento per l'esercizio di funzioni speciali sono determinati, per ufficiali, per marescialli, per sergenti e per sottocapi e comuni delle capitanerie di porto, rispettivamente come segue: di colore rosso per gli ufficiali, di colore marrone per i marescialli, di colore azzurro per i sergenti e di colore verde per i sottocapi e comuni, conformi agli allegati *A, B, C, D, E* da stampare con sistema Kinegramma.

Art. 2.

Ciascun documento consta di due sezioni: la prima (frontespizio) riproduce la fotografia dell'intestatario ed i dati anagrafici e somatici di riconoscimento con timbro ad umido e a secco; la seconda (retro) recante la firma dell'interessato e il timbro del comando.

Art. 3.

Il documento rilasciato al personale militare in servizio permanente ha validità sessennale, non è soggetto a convalida annuale e deve essere nuovamente emesso in caso di promozione, smarrimento, furto, precoce logorio e deve essere ritirato all'atto della cessazione dal servizio.

La validità del documento rilasciato al personale militare di leva coincide con la prevista cessazione dal servizio dell'intestatario, la cui data di scadenza va indicata sul margine destro del documento (frontespizio).

Sul retro delle tessere rilasciate ai predetti militari di leva è omessa la dicitura: «validità sei anni dalla data del rilascio» e va indicata sul frontespizio della medesima la qualifica di «leva», dopo il grado.

Art. 4.

La tessera di riconoscimento è rilasciata dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dai comandi periferici autorizzati con determinazione del comandante generale delle Capitanerie di porto.

Art. 5.

La sostituzione dei vecchi documenti con i nuovi avverrà alla naturale scadenza (sessennale) per il ruolo degli ufficiali e sottocapi e comuni, mentre avverrà gradualmente per i ruoli marescialli e sergenti.

A decorrere dal 1º giugno 2004 cesserà a tutti gli effetti la validità dei documenti per i ruoli sopra indicati.

Art. 6.

Le tessere di riconoscimento saranno iscritte nel modulario degli stampati in uso presso l'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 2003

Il Ministro: LUNARDI

ALLEGATO *A*

GUARDIA COSTIERA

TESSERA POLIZIA GIUDIZIARIA

UFFICIALI

Data rilascio

Grado

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura

Capelli

Occhi

Gruppo sanguigno

Comando

Il Comandante

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Mod. CPA

CAPITANERIE DI PORTO

VALIDITÀ SEI ANNI

dalla data di rilascio

IL TITOLARE È UFFICIALE

DI POLIZIA GIUDIZIARIA

(Art. 57 C.P.P., 1235 C.N.

21 L. 963/1965, 22 L. 979/1982)

ALLEGATO *B*

GUARDIA COSTIERA

TESSERA POLIZIA GIUDIZIARIA

UFFICIALI

Data rilascio | Grado

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura | Capelli | Occhi | Gruppo sanguigno

Comando | Il Comandante

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti | Mod. CP B

CAPITANERIE DI PORTO

IL TITOLARE È UFFICIALE
DI POLIZIA GIUDIZIARIA
(Art. 57 C.P.P., 1235 C.N.,
21 L. 963/1965, 23 L. 979/1982)

ALLEGATO *C*

GUARDIA COSTIERA
TESSERA POLIZIA GIUDIZIARIA
MARESCIALLI
Data rilascio
Grado
Cognome e nome
Data e luogo di nascita
Statura
Capelli
Occhi
Gruppo sanguigno
Comando
Il Comandante
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIE DI PORTO
Mod. CP-C
VALIDITÀ SEI ANNI
dalla data di rilascio
IL TITOLARE È UFFICIALE
DI POLIZIA GIUDIZIARIA
(Artt. 57 C.P.P., 1235 C.N.
2 L. 963/1965, 23 L. 979/1982)

ALLEGATO *D*

GUARDIA COSTIERA

TESSERA POLIZIA GIUDIZIARIA

SERGENTI

Data rilascio

Grado

Cognome e nome

Data e luogo di nascita

Statura Capelli Occhi Gruppo sanguigno

Comando

Il Comandante

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Mod. CP.D

CAPITANERIE DI PORTO

VALIDITÀ SEI ANNI dalla data di rilascio

IL TITOLARE È UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (Artt. 57 C.P.P. 1235 C.N., 21 L. 963/1965, 23 L. 979/1982)

I.P.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

ALLEGATO *E*

03A08844

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 giugno 2003.

Modificazioni al registro nazionale delle varietà di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 179 del 14 luglio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare l'art. 19, paragrafo 1, lettera *a)* il quale dispone che, ai fini dell'uso in etichettatura dei relativi prodotti vitivinicoli, il nome delle varietà di vite e dei loro sinonimi devono figurare nella classificazione delle varietà stabilita dagli Stati membri in applicazione dell'art. 19 del citato regolamento (CE) n. 1493/1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite e in particolare l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969 che istituisce il registro nazionale delle varietà della vite;

Visto l'accordo tra il Ministero delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 212 del 10 settembre 2002;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2003, con il quale è stato da ultimo aggiornato il registro nazionale delle varietà di vite;

Ravvisata l'opportunità di provvedere all'aggiornamento del registro nazionale delle varietà di vite, sezione I - vitigni ad uve da vino, inserendo per talune varietà i relativi sinonimi tradizionalmente utilizzati, al fine di dare attuazione al citato disposto dell'art. 19, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 753/2002;

Atteso che il Comitato nazionale per la classificazione delle varietà di vite, istituito con decreto ministeriale 28 dicembre 2001, nelle sedute del 26 febbraio 2003 e del 5 maggio 2003 ha espresso il proprio avviso favorevole a talune variazioni del registro nazionale delle varietà di viti che comportano l'inserimento dei sinonimi di talune varietà come prima richiamato e che figurano in allegato al presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro nazionale delle varietà di viti da ultimo aggiornato con il decreto ministeriale 27 novembre 2002 viene modificato con l'inserimento dei sinonimi delle varietà di vite che figurano all'allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2003

Il direttore generale: ABATE

Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003,
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3 Politiche agricole e forestali, foglio n. 361

ALLEGATO 1

ELENCO DEI SINONIMI DELLE VARIETÀ DI VITI INSERITI NEL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETÀ DI VITE - SEZIONE I - VITIGNI AD UVE DA VINO (D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164)

Nome varietà riportato nel registro nazionale	**Sinonimi**	**Annotazioni**
Aglianico N	Glianica, Glianico, Ellanico, Ellenico	
Alicante N	Cannonao, Garnacha tinta, Granaccia, Grenache, Guarnaccia, Tocai rosso, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Perugia
Ancellotta N	Lancellotta	
Ansonica B	Insolia, Inzolia	
Bellone B	Cacchione	
Biancame B	Bianchello	
Biancolella B	Janculillo, Janculella	
Bombino bianco B	Bombino *, Bonvino *, Ottenese	* Ai soli fini della designazione
Bombino nero N	Bombino* , Bonvino*	* Ai soli fini della designazione
Bonarda N	Uva rara *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Novara
Bovale N	Bovaleddu	
Bovale grande N	Bovale *, Bovale di Spagna	* Ai soli fini della designazione
Cabernet franc N	Cabernet*	* Ai soli fini della designazione
Cabernet Sauvignon N	Cabernet *	* Ai soli fini della designazione
Cagnulari N	Cagniulari	
Canaiolo bianco B	Canaiolo *, Drupeggio	* Ai soli fini della designazione
Cannonau N	Cannonao, Gamay *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Perugia
Carmenère N	Cabernet *, Cabernet nostrano, Cabernet italiano*	*Ai soli fini della designazione
Catarratto bianco comune B	Catarratto *	* Ai soli fini della designazione
Catarratto bianco lucido B	Catarratto*	* Ai soli fini della designazione
Cesanese Comune N	Cesanese*	* Ai soli fini della designazione
Ciliegiolo N	Morettone	

Nome varietà riportato nel registro nazionale	**Sinonimi**	**Annotazioni**
Coda di volpe bianca B	Coda di volpe	
Cortese B	Bianca fernanda *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della provincia di Verona
Corvina N	Cruina	
Croatina N	Bonarda *	* Esclusivamente per la designazione del VQPRD "Oltrepò Pavese"
Dolcetto N	Ormeasco	
Durella B	Durello	
Forastera B	Forestiera, Furastiera	
Fortana N	Uva d'oro	
Francavidda B	Francavilla	
Frappato N	Frappato d'Italia	
Gaglioppo N	Maglioppo, Magliocco	
Garganega B	Garganego *	* Ai soli fini della designazione
Greco bianco B	Greco*	* Ai soli fini della designazione
Greco nero N	Greco *, Maglioccone, Gregu nieddu	* Ai soli fini della designazione
Groppello gentile N	Groppello *	* Ai soli fini della designazione
Guardavalle B	Uva greca	
Incrocio Manzoni 2.15 N	Manzoni rosso*	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco a foglia frastagliata N	Enantio	
Lambrusco Grasparossa N	Lambrusco *, Groppello Grasparossa	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco Maestri N	Lambrusco *, Groppello Maestri	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco Marani N	Lambrusco *	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco Salamino N	Lambrusco *	* Ai soli fini della designazione
Lambrusco Viadanese N	Groppello Ruberti	
Lumassina B	Buzzetto, Mataosso, Mataossu	
Maceratino B	Ribona	
Malvasia N	Malvasier *, Roter Malvasier *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
Malvasia bianca B	Malvasia *, Verdana, Iuvarella	* Ai soli fini della designazione

Nome varietà riportato nel registro nazionale	**Sinonimi**	**Annotazioni**
Malvasia bianca di Candia B	Malvasia* , Malvoisie** , Malvoisier **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Malvasia bianca lunga B	Malvasia *, Malvoisie **, Malvoisier* *	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Malvasia del Lazio B	Malvasia puntinata	
Malvasia nera di Brindisi N	Malvasia *, Malvoisie **, Malvoisier **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Malvasia nera di Lecce N	Malvasia *, Malvoisie **, Malvoisier **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Marzemina bianca B	Marzemina *	* Ai soli fini della designazione
Marzemino N	Berzemino, Berzamino	
Molinara N	Rossano, Rossanella	
Montepulciano N	Prugnolo	
Montonico bianco B	Montonico*, Mantonico *	* Ai soli fini della designazione
Montù B	Montuni	
Moscato bianco B	Moscato *, Moscatello*, Moscatellone*, Muscat**, Muskateller**, Moscato reale***	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri *** Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Regione Puglia
Moscato giallo B	Moscato* , Moscatello*, Moscatellone*, Goldmuskateller **, Muscat***, Muskateller ***	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano *** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri

Nome varietà riportato nel registro nazionale	**Sinonimi**	**Annotazioni**
Moscato di Terracina B	Moscatello*, Moscatellone*, Muscat**, Muskateller**	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Moscato rosa RS	Rosenmuskateller*, Moscato delle rose	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Nebbiolo N	Spanna, Chiavennasca	
Nerello cappuccio N	Nerello mantellato	
Pampanuto B	Pampanino	
Pecorino B	Vissanello	
Perricone N	Pignatello	
Piedirosso N	Per' e palummo, Piede di colombo, Piede di palumbo, Palombina	
Pignoletto B	Grechetto gentile, Grechetto *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT delle Provincie di Perugia, Terni e Viterbo
Pinella B	Pinella bianca, Pinello	
Pinot bianco B	Weißburgunder *, Pinot blanc **, Pinot***	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri *** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
Pinot grigio G	Ruländer *, Pinot gris **, Pinot ***	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Ai soli fini della designazione per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri *** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti
Pinot nero N	Blauburgunder *, Spätburgunder *, Blauer Spätburgunder **, Pinot noir ** Pinot***	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri *** Ai soli fini della designazione dei vini spumanti

Nome varietà riportato nel registro nazionale	**Sinonimi**	**Annotazioni**
Portoghese N	Blauer Portugieser *, Portugieser *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
Primitivo N	Zinfandel	
Prosecco B	Serprino *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
Prosecco lungo B	Prosecco *, Serprino **	*Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
Raboso Piave N	Friularo *	* Ai soli fini della designazione dei vini DO e IGT della Provincia di Padova
Refosco dal peduncolo rosso N	Refosco* , Malvoise**	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Refosco nostrano N	Refosco *, Refosco grosso, Refoscone, Malvoise **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Ribolla gialla B	Ribolla, Ribuele, Rebula,	
Riesling italico B	Riesling *, Welschriesling **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Rossignola N	Rossetta	
Rossola nera N	Rossola	
Sangiovese N	Sangioveto	
Sauvignon B	Sauvignon blanc*	** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
Schiava gentile N	Schiava *, Vernatsch **, Kleinvernatsch **, Mittervernatsch **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano

Nome varietà riportato nel registro nazionale	**Sinonimi**	**Annotazioni**
Schiava grigia N	Schiava*, Vernatsch**, Grauvernatsch **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Schiava grossa N	Schiava *, Vernatsch **, Edelvernatsch **, Großvernatsch **	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Susumaniello N	Sussumariello	
Sylvaner verde B	Sylvaner * , Silvaner*, Grüner Sylvaner **,	* Ai soli fini della designazione ** Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nella provincia di Bolzano
Syrah N	Shiraz	
Terrano N	Teran	
Tocai friulano B	Tocai italico	
Traminer aromatico RS	Gewürztraminer *	* Ai soli fini della designazione dei vini provenienti da uve raccolte nelle province di Trento e Bolzano
Trebbiano di Soave B	Turbiana	
Trebbiano giallo B	Trebbiano *, Rossetto	* Ai soli fini della designazione
Trebbiano toscano B	Ugni blanc *, Procanico	* Ai soli fini della designazione, per l'esportazione o la spedizione verso altri Stati membri
Uva di Troia	Sumarello, Sommarrello	
Verdea B	Colombana bianca	
Vernaccia nera N	Vernaccia*	* Ai soli fini della designazione
Vespaiola B	Vespaiolo *	* Ai soli fini della designazione
Vespolina N	Ughetta	
Zibibbo B	Moscato *, Moscatello *, Moscatellone *	* Ai soli fini della designazione

03A08859

DECRETO 17 luglio 2003.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti, finora emanati, dalla predetta legge;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 1968, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Marino» e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal consorzio tutela vini D.O.C. Marino, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino»;

Visto, sulla sopra citata domanda di modifica, il parere favorevole della regione Lazio del 27 luglio 2001;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino» formulati dal Comitato stesso nella seduta del 26-27 giugno 2002 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 199 del 26 agosto 2002;

Viste le contro deduzioni al sopraccitato parere fatte pervenire dalla Società studio enologico agrario e altri;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, nella seduta del 9 luglio 2003, ha ritenuto di dover accogliere parzialmente le contro deduzioni avverso il parere e la proposta di disciplinare di produzione relativi alla denominazione di origine controllata di che trattasi;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino», ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2003.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2003, i vini a denominazione di origine controllata «Marino» provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati presso i competenti organi territoriali ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. Per i vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Marino» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1968 e successive modifiche valgono le disposizioni contenute all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 3.

1. I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, comma 1, solo per l'annata 2003, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Lazio, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Marino» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2003

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «MARINO»

Art. 1.

Denominazioni e vini

1.1. La denominazione d'origine controllata «Marino» è riservata ai vini rispondenti alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Marino» anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;
«Marino» superiore anche nei tipi secco, abboccato,amabile o dolce;
«Marino» frizzante anche nei tipi abboccato o amabile;
«Marino» spumante secco o amabile;
«Marino» vendemmia tardiva amabile o dolce;
«Marino» passito anche nei tipi amabile o dolce;
«Marino» Malvasia del Lazio;
«Marino» Trebbiano verde (Verdicchio bianco)
«Marino» Greco;
«Marino» Bellone;
«Marino» Bombino.

1.2. La specificazione «Classico» è consentita per i vini della zona di origine più antica e solo per le seguenti tipologie:

«Marino» classico anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;

«Marino» classico superiore anche nei tipi secco, abboccato, amabile o dolce;

«Marino» classico vendemmia tardiva anche nei tipi amabile o dolce;

«Marino» classico passito anche nei tipi amabile o dolce.

Art. 2.

Base ampelografica

2.1. Concorrono alla produzione dei vini di cui al precedente art. 1 le uve provenienti dai seguenti vitigni presenti, in ambito aziendale, nelle proporzioni sotto indicate:

Malvasia bianca di Candia (nota come Malvasia rossa) non inferiore al 50%;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca autorizzati e/o raccomandati per la provincia di Roma, da soli o congiuntamente fino al massimo del 50%, con esclusione dei vitigni aromatici.

2.2. La denominazione di origine controllata «Marino», con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Malvasia del Lazio, Trebbiano verde (sinonimo di Verdicchio bianco) Bellone, Greco e Bombino, è riservata ai vini ottenuti per almeno l'85% del corrispondente vitigno; possono concorrere per il restante 15% uve di colore analogo raccomandate e/o autorizzate per la provincia di Roma, con esclusione dei vitigni aromatici.

La base ampelografica dei vigneti già iscritti all'albo dei vigneti della D.O.C. dei vini «Marino», con esclusione delle tipologie con indicazione di vitigno, deve essere adeguata entro la decima vendemmia riferita alla data di approvazione del disciplinare di produzione. È inoltre consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente, purché tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella prevista dal presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza indicata nel presente disciplinare di produzione i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo della D.O.C. «Marino» potranno usufruire della D.O.C. «Marino».

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui al presente articolo, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio.

Art. 3.

Zona di produzione

3.1. La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini a denominazione d'origine «Marino» comprende l'intero territorio del comune di Marino, di Ciampino e in parte, il territorio dei comuni di Roma e Castelgandolfo.

Tale zona è così delimitata:

a) partendo dall'Osteria le Capanne di Marino la linea di delimitazione segue, verso nord, la via Appia fino all'ingresso ovest dell'aeroporto di Ciampino; piega a sinistra per la via di Fiorano per raggiungere, all'altezza del colle Fioranello, la linea ferroviaria Roma-Napoli, che segue, verso sud, fino al fosso di Casale Abbruciato.

Si sale il fosso di Casale Abbruciato e quello dei Preti, ed a 500 m prima della sua intersezione con il confine comunale di Marino, piega verso sud ed in linea retta raggiunge il punto di confluenza tra fosso di S. Maria la Fornarola ed il fosso di Paglian Casale e da qui in direzione sud-est, seguendo una linea retta che passa per il Casale della Certosa, raggiunge, in località Cancello, la strada per Albano. Segue tale strada in direzione di Albano fino ad incontrare il confine di tale comune lungo il quale procede verso nord fino alla confluenza del medesimo con il confine di Castelgandolfo. Da qui seguendo tale confine (inizialmente verso est) raggiunge la strada statale Nettunense (località Pavona); segue detta strada verso nord fino ad incrociare il confine tra Castelgandolfo e Marino, percorre tale confine verso est per raggiungere la via Appia che segue in direzione di Albano, fino alla quota 335, posta sul quadrivio del km 23+250. Da tale quadrivio procede verso nord-est lungo la strada che conduce a Castelgandolfo, attraversa il centro abitato e da quota 426 raggiunge in linea retta quota 293 sulla sponda del lago di Albano. Segue la riva del lago verso nord fino alla località Montanaccio da dove prosegue verso nord-ovest fino a raggiungere il confine tra Marino e Castelgandolfo, passando per la retta ed il suo proseguimento tracciato tra le quote 325 (località Pascolato) e 337 (località Montanaccio). Percorre il confine tra Castelgandolfo e Marino inizialmente verso est e seguendo sempre il confine di Marino raggiunge Osteria le Capanne di Marino, punto di partenza della delimitazione;

b) le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino» designabile con la menzione classico anche nelle tipologie «superiore», «vendemmia tardiva» e «passivo» devono essere prodotte nella zona di origine più antica come appresso delimitata: partendo da Marino, piazza Garibaldi, si attraversa il centro abitato in linea retta fino a raggiungere l'incrocio tra via Garibaldi e via S. Anna. Percorrendo tale strada, fino al confine con il comune di Grottaferrata, si arriva all'incrocio di via Castel de Paolis dal quale, seguendo i confini dei comuni di Ciampino con Grottaferrata, si raggiunge il km 1.300 di vicolo della Mola.

Da tale punto si prosegue in linea retta fino a via Vicinale della Mola, km 0,800 percorrendo quest'ultima fino all'incrocio di via della Mola si gira a sinistra in via Romana, all'altezza della scuola «Michele Amari» si percorre fino al crocevia con via dei Laghi in località Pantanella; proseguendo per 400 metri in linea retta fino al km 0,400 di via Torre Messer Paoli e si prosegue fino alla fine della strada al km 0,650, che coincide con il km 0,500 di via Costa Rotonda percorrendo la quale, fino a raggiungere via del Sassone. Girando a sinistra ci si immette sulla via Appia in direzione di Albano, si prosegue per 200 metri girando a destra, per via Nettunense Vecchia, si arriva all'incrocio di via Nettunense Nuova e da qui fino al confine con Castelgandolfo si raggiunge via Appia Nuova; costeggiando il confine di Castelgandolfo fino all'intersezione con la strada statale 140 e proseguendo per 300 metri fino allo svincolo con la strada statale Lago Olimpico; 50 metri prima di raggiungere il tunnel si gira a sinistra per via Galileo Galilei che deve essere percorsa fino a via Spinabella, km 1,650. Da via Spinabella si raggiunge l'incrocio di via dei Laghi, quindi proseguendo in linea retta, si attraversa il centro abitato di Marino fino a ricongiungersi con il punto di partenza di piazza Garibaldi.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati a produrre vini a denominazione d'origine controllata «Marino» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità.

4.2. Sono da considerare idonei al riconoscimento i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed i sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Per la produzione del vino «Marino» classico, anche nelle tipologie «superiore», «vendemmia tardiva» e «passito», non è ammesso il sistema di allevamento a tendone.

4.3. I nuovi impianti e i reimpianti, in coltura specializzata, effettuati successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità non inferiore a:

3.000 ceppi per ettaro per il «Marino»;

3.500 ceppi per ettaro, per il «Marino» classico anche nelle tipologie «superiore», «vendemmia tardiva» e «passito».

4.4. È vietata ogni pratica di forzatura salvo l'irrigazione di soccorso.

4.5. Le produzioni massime di uve per ettaro e i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono le seguenti:

Tipologia	Produzione Uva tonn/Ha	Titolo alcol. vol. naturale minimo % vol.
Marino	15	10,0
Marino Superiore	15	10,0
Marino Frizzante	15	10,0
Marino Spumante	15	10,00
Marino Vendemmia tardiva	13	13,0
Marino Passito	15	15,0
Marino Classico	14	10,50
Marino Classico superiore	14	11,0
Marino Classico vendemmia tardiva	13	13,0
Marino Classico passito	14	15,0
Marino Malvasia del Lazio	15	11,0
Marino Trebbiano verde (Verdicchio bianco)	15	10,50
Marino Greco	15	10,50
Marino Bellone	15	10,50
Marino Bombino	15	11,00

4.6. Nei vigneti a coltura promiscua le produzioni massime di uva per ettaro devono essere rapportate alla superficie effettivamente coperta dalle viti.

4.7. Nelle annate particolarmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi. Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione d'origine controllata ma possono essere destinate alla produzione di vini ad IGT Lazio. Qualora sia superato il limite del 20%, la partita cui si riferisce il supero decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

5.2. Nella vinificazione dei vini a denominazione d'origine controllata «Marino» sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro specifiche caratteristiche.

5.3. L'arricchimento è ammesso con mosti concentrati prodotti da uve provenienti da vigneti iscritti all'albo della denominazione d'origine controllata «Marino», oppure con mosti concentrati rettificati nonché tutte quelle pratiche consentite dalla normativa CE e nazionali vigenti.

5.4. La resa dell'uva in vino pronto per il consumo diretto, per tutti i vini a denominazione di origine controllata «Marino» e «Marino classico», con esclusione delle tipologie «vendemmia tardiva» e «passito» non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata ma può essere destinata alla produzione di vini ad IGT Lazio qualora ne abbia le caratteristiche. Quando la resa supera il 75% l'intera partita cui si riferisce il supero decade dal diritto alla denominazione d'origine controllata.

La resa dell'uva in vino finito non deve superare il 50% per la tipologia «Marino» vendemmia tardiva, «Marino» classico vendemmia tardiva e il 45% per la tipologia «Marino» passito e «Marino» classico passito.

5.5. Le uve destinate a produrre vino a denominazione di origine controllata «Marino» vendemmia tardiva e «Marino» classico vendemmia tardiva devono essere sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite, per assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 13,0% vol ed essere raccolte all'inizio di novembre. Per le uve destinate alla produzione delle tipologie «Marino» passito e «Marino» classico passito il metodo tradizionale di vinificazione prevede che:

le uve devono essere sottoposte ad un periodo di appassimento naturale e non possono essere ammostate prima del 10 dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata; l'appassimento può altresì avvenire su pianta, sotto tettoia e/o anche al sole fino al raggiungimento di un contenuto zuccherino atto ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 15,0% vol;

il periodo di invecchiamento è di almeno di 8 mesi, di cui almeno 6 in botte, a decorrere dal primo marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve e l'immissione al consumo non può avvenire prima del 1° novembre successivo;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 15,0% vol.

5.6. Per la presa di spuma della tipologia spumante e della tipologia frizzante, qualora venga utilizzato il mosto, deve essere impiegato esclusivamente mosto o mosto concentrato di uve dei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Marino», o mosto concentrato rettificato.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

6.1. I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Marino»:

colore: giallo paglierino;
odore: vinoso delicato con sentore di fruttato;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Marino» superiore:

colore: giallo paglierino;
odore: vinoso persistente con sentore di fruttato ed eventuale sentore di legno;
sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;
acidità totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Marino» frizzante:

colore: giallo paglierino;
odore: gradevole delicato con sentore di fruttato;
sapore: frizzante, vinoso, morbido talvolta abboccato o amabile;
spuma: vivace evanescente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Marino» spumante:

colore: giallo paglierino intenso;
odore: gradevole delicato caratteristico;
sapore: sapido, vivace e armonico;
spuma: vivace fine persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Marino» vendemmia tardiva:

colore: giallo dorato;
odore: gradevole, delicato caratteristico;
sapore: amabile o dolce, armonioso;
titolo alcolometrico totale minimo: 15,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

«Marino» passito:

colore: ambrato con riflessi dorati;
odore: vinoso, gradevole, delicato caratteristico;
sapore: amabile talvolta dolce, vellutato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol di cui svolto almeno 12,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;

«Marino» Malvasia del Lazio:

colore: giallo dorato;
odore: vinoso, leggermente aromatico, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;

«Marino» Trebbiano verde:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: intenso, aroma di mandorla amara;
sapore: secco, di buona acidità, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Marino» Greco:

colore: giallo dorato;
odore: gradevole, profumo intenso, caratteristico;
sapore: secco o abboccato, vellutato, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Marino» Bellone:

colore: giallo intenso;
odore: profumo vinoso, intenso, persistente, tipico;
sapore: secco o abboccato, armonico, leggermente amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Marino» Bombino:

colore: giallo paglierino;

odore: profumo delicato, di buona persistenza, tipico;

sapore: secco o abboccato, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Marino» classico:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso persistente con sentore di fruttato ed eventuale sentore di legno;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Marino» classico superiore:

colore: giallo paglierino;

odore: vinoso persistente con sentore di fruttato ed eventuale sentore di legno;

sapore: secco o abboccato o amabile o dolce, armonico, vellutato, piacevolmente fruttato con eventuale retrogusto amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0% vol;

acidità totale minima: 4,50 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Marino» classico vendemmia tardiva:

colore: giallo dorato;

odore: ampio, fine, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15,0% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;

«Marino» classico passito:

colore: dorato con riflessi dorati;

odore: vinoso, gradevole, ampio, caratteristico;

sapore: amabile e talvolta dolce, vellutato, armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 15,0% vol di cui svolto almeno 12,0% vol;

acidità totale minima: 5,0g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

6.2. È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati relativi all'acidità totale e all'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione d'origine controllata «Marino» è consentito, l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni o località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nonché indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non aventi significati laudativi e idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata «Marino» superiore, «Marino» classico superiore, «Marino» passito, «Marino» classico passito, «Marino» vendemmia tardiva e «Marino» classico vendemmia tardiva deve figurare obbligatoriamente l'indicazione dell'annata di produzione delle uve mentre, per la tipologia «Marino» e «Marino» classico l'indicazione dell'annata è facoltativa.

7.3. Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Marino» di cui all'art. 1 può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal relativo toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento, comunque conforme alla normativa vigente per i vini di qualità.

Art. 8.

Confezionamento

8.1. I vini a denominazione di origine controllata «Marino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di capacità non superiore a 2 litri.

8.2. I vini appartenenti alle tipologie «Marino» classico, «Marino» classico superiore e «Marino» classico vendemmia tardiva, devono essere immessi al consumo in recipienti di capacità inferiore o uguale a litri 1,5.

8.3. I vini «Marino» passito e «Marino» classico passito devono essere immessi al consumo solo in recipienti da litri 0,375 o litri 0,750, chiusi con tappo di sughero raso bocca.

8.4. L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello d'uso tradizionale e, comunque, consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo di sughero raso bocca, tappo a vite o di altro materiale eventualmente ammesso dalla normativa vigente per i vini di qualità.

03A08886

DECRETO 18 luglio 2003.

Istituzione presso l'ISMEA della banca dati sui rischi in agricoltura.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, recante «Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed in particolare l'art. 127, comma 3, che istituisce presso l'ISMEA il Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2001, n. 200, recante Regolamento di riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto, ed in particolare l'art. 1, comma 2, che inserisce l'ISMEA nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e facente parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN);

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'11 ottobre 2001, recante procedure di erogazione dei contributi destinati a soggetti singoli ed associati che si attivano per la difesa delle produzioni agricole dalle avversità atmosferiche;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, ed in particolare l'art. 2 che prevede che i parametri per le polizze multirischio sono stabiliti per ciascun prodotto e per area omogenea sulla base degli elementi statistico-assicurativi, comprensivi del rapporto sinistri-premi, rilevati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

Ritenuto che, per finalità di interesse pubblico si rende necessaria la rilevazione di dati e informazioni relative ai rischi in agricoltura e, in particolare, l'elaborazione di alcuni tipi di dati idonei a rivelare la natura, le cause, la dimensione economica e le modalità di gestione dei rischi;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio, è istituita presso l'ISMEA la Banca dati sui rischi agricoli, di seguito denominata Banca dati. La Banca dati, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 2001, n. 200, fa parte integrante del SIAN.

2. Nella Banca dati sono raccolti tutti i dati e le informazioni di carattere statistico, assicurativo, economico e normativo che riguardano la natura, le cause, la dimensione economica e le modalità di gestione del rischio in agricoltura, zootecnia, pesca e acquicoltura.

Art. 2.

Contenuti nella Banca dati

1. Nella Banca dati confluiscono:

a) le informazioni e i dati relativi alle singole polizze assicurative, ed in particolare:

la campagna assicurativa di riferimento;

la tipologia di polizza;

l'evento avverso assicurato;

il prodotto assicurato;

il riferimento territoriale (regione/provincia/comune);

il valore assicurato e i quintali assicurati;

il premio totale e il contributo pubblico;

i sinistri pagati;

i quintali danneggiati e risarciti;

le franchigie;

b) i dati relativi ai prezzi dei prodotti agricoli e zootecnici, per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate;

c) i dati statistici sulle singole produzioni agricole e zootecniche, con particolare riferimento alla quantità prodotta, alla superficie e alla resa;

d) i dati meteorologici territoriali;

e) la normativa sull'intervento pubblico in materia di gestione del rischio in agricoltura, zootecnia, pesca acquicoltura;

f) le informazioni e i dati sugli interventi compensativi, con particolare riferimento alla dimensione economica del danno, al numero e alle tipologie di aziende interessate e alle modalità di intervento pubblico;

g) le informazioni e i dati relativi agli interventi del Fondo di riassicurazione;

h) qualsiasi altra informazione ritenuta utile per le finalità di gestione del rischio.

2. Le imprese di assicurazione, che assumono polizze assicurative agevolate, ed i soggetti, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 11 ottobre 2001, recante procedure di erogazione dei contributi, di seguito soggetti fornitori, sono tenuti a comunicare alla Banca dati le informazioni e i dati in loro possesso sulla base delle modalità definite all'art. 3.

3. Sono altresì tenuti alla comunicazione dei dati i soggetti fornitori, quali le regioni e le province autonome che attuano gli interventi compensativi, le istituzioni pubbliche nonché gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole e forestali, detentori di dati e informazioni ritenuti utili per il perseguimento delle finalità di gestione del rischio.

4. Nella Banca dati confluiscono altresì i dati assicurativi e degli interventi compensativi presenti nel Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). Il Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con l'ISMEA, fornirà le specifiche tecniche e le modalità per il trasferimento dei dati.

5. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, ed in base a specifiche esigenze del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'ISMEA svolge elaborazioni statistiche, ricerche, studi ed analisi dei dati e alla divulgazione delle informazioni, in forma anonima e aggregata tale da non rendere identificabili i soggetti fornitori, tenendo riservati i dati suscettibili di sfruttamento economico.

Art. 3.

Modalità di funzionamento e comunicazione dei dati

1. Il funzionamento della Banca dati si articola nelle seguenti fasi ed attività:

a) ricevimento della comunicazione dai soggetti fornitori;

b) svolgimento dei controlli di qualità dei dati;

c) registrazione ed elaborazione dei dati;

d) accesso da parte degli utenti.

2. Fermo restando i termini per la fornitura dei dati assicurativi stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 11 novembre 2001, entro trenta giorni dall'approvazione del presente decreto, il Ministero delle politiche agricole e forestali fornirà le specifiche tecniche, le modalità e la periodicità per il trasferimento delle informazioni che i soggetti fornitori sono tenuti a comunicare alla Banca dati.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, i soggetti fornitori trasmettono i dati relativi alle campagne 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e primi nove mesi del 2003 entro il 1° ottobre 2003.

4. Ferme restando le responsabilità dei soggetti fornitori sulla qualità dei dati e delle informazioni comunicate, al ricevimento delle forniture dei dati di polizza l'ISMEA effettua i controlli di conformità tecnica. Qualora la fornitura risulti non conforme alle specifiche tecniche o presenti anomalie, l'ISMEA informa il Ministero delle politiche agricole e forestali che provvede a richiedere i dati, in tutto o in parte, ai soggetti fornitori, affinché questi trasmettano una nuova fornitura dopo le necessarie verifiche tecniche degli organi vigilanti. Per le forniture diverse dai dati di polizza, l'ISMEA, in caso di accertate anomalie, provvede a richiedere direttamente la nuova fornitura.

5. Sono previsti due livelli principali di accesso:

a) accesso degli utenti esterni, per consultare le informazioni di carattere statistico, assicurativo, economico e normativo che riguardano la natura, le cause, la dimensione economica del rischio in agricoltura. Tali utenti possono accedere alla Banca dati per via telematica sulla base di modalità tecniche stabilite dal Ministero delle politiche agricole e forestali. La consultazione della Banca dati è consentita esclusivamente per singole chiavi di ricerca, con la conseguente visione dei dati aggregati a livello territoriale nazionale, regionale e provinciale e a livello di prodotto;

b) accesso degli utenti interni, riservato al personale autorizzato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, con la finalità di registrare, organizzare, conservare, elaborare e selezionare i dati e le informazioni. Tali utenti sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Art. 4.

Registrazione dei dati e misure di sicurezza

1. I dati e le informazioni sono registrati nella Banca dati e resi disponibili agli utenti per dieci anni dalla data di registrazione, secondo le modalità di accesso previste nei successivi articoli.

2. I dati comunicati dai soggetti fornitori non sono modificabili. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, in presenza di cause motivate può autorizzare eventuali operazioni di rettificazione, integrazione, aggiornamento cancellazione dei dati, con l'annotazione a margine della nuova fornitura.

3. Decorso il termine previsto al comma 1, i dati sono trasposti su altro supporto informatico ed eliminati dalla Banca dati e trattati esclusivamente a scopi statistici.

4. L'ISMEA è tenuta ad adottare misure tecniche, logistiche, informatiche, procedurali, fisiche ed organizzative idonee a garantire il corretto e regolare funzionamento della Banca dati, nonché le misure di tutela dei dati.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Roma, 18 luglio 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A08858

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 luglio 2003.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori esterni pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'art. 14, del decreto 8 agosto 2000.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO VI

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1° elenco), con il quale è stato istituito il primo Albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto dirigenziale n. 1146/Ric. del 13 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 2003;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 24 giugno 2003, dal Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Emilia-Romagna:

ECOSTYLE S.R.L. - via Guglielmo Marconi, 47 - 40122 Bologna.

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:
25.22 - Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche;
25.24 - Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche;
74.87.5 - Design e styling relativo a mobili, beni personali o per la casa.
Punto di primo contatto:
tel. 051-727032 - e-mail info@plastiline.com;
fax 051-727088 - sito internet www.plastiline.com

GFC CHIMICA S.R.L. - via Marconi, 73 - 44100 Ferrara.
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:
24.66.4 - Fabbricazione dì prodotti chimici vari per uso industriale.
Punto di primo contatto:
tel. 0532-773742 - e-mail arlen.ferrari@gfcchimica.com;
fax 0532-773596 - sito internet www.gfcchimica.com

Toscana:

TD GROUP S.P.A. - via Traversagna, 48 - 56010 Vecchiano Fraz. Migliarino Pisano (Pisa).
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:
30.02 - Produzione di sistemi informatici;
72.20 - Software e consulenze nel settore informatico;
Punto di primo contatto:
tel. 050-897358 - e-mail m.benvenuti@tdnet.it;
fax 050-897215.

Campania:

ADVANCED SYSTEMS S.R.L. - via Napoli, 125 - Centro Meridiana - Torre Antares 80013 Casalnuovo di Napoli (Napoli).
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:
72.60.1 - Servizi di telematica, robotica, eidomatica;
72.60.2 - Altri servizi connessi all'informatica;
72.20 - Fornitura di software e consulenza in materia di informatica.
Punto di primo contatto:
tel. 081-8427133 - e-mail gzimbardi@gruppoas.it;
fax 081-8427171 - sito internet www.gruppoas.it

ITS INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES S.P.A. - via Circumvallazione, 137/Z - 80059 Torre del Greco (Napoli).
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:
72.20 - Produzione e consulenza software.
Punto di primo contatto:
tel. 081-9710901 - e-mail wripullone@its.na.it;
fax 081-9710948 - sito internet www.its.na.it

Basilicata.

COOPERATIVA EDP LA TRACCIA A R.L. - Recinto II Fiorentini, 10 - 75100 Matera.
Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:
72 - Informatica, telematica e robotica.
Punto di primo contatto:
tel. 0835-336836 - e-mail info@latraccia.it;
fax 0835-336825 - sito internet www.latraccia.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2003

Il dirigente: COBIS

03A08856

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 5 maggio 2003.

Dichiarazione della zona umida d'importanza internazionale «Oasi del Sele - Serre Persano».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato, altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV Incontro delle Parti Contraenti come Annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990) e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, per altro, che l'art. 4 comma 1 della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna), ratificata con legge n. 5 agosto 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolarmente attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Considerato l'eccezionale valore naturalistico del biotopo rappresentato dal medio corso del fiume Sele «Oasi del Sele-Serre Persano», costituito da parte del bacino fluviale a lento decorso che dà origine ad ampie zone meandriformi e, in seguito allo sbarramento del fiume affettuato negli anni '30, di un'area di lago di origine artificiale che si è via via naturalizzata ricoprendosi di vasti canneti, zone paludose, prati umidi e naturali;

Considerato l'eccezionale valore naturalistico del suddetto biotopo, costituito da ambienti altamente significativi sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, con fitocenosi a foresta alluvionale a pioppo bianco (*populus alba*), pioppo nero (*populus nigra*), ontano bianco (*Alnus glutinosa*) e salice bianco (*salix alba*), ampie zone di prato umido allagato a carici (*carex* sp. pl.), giunchi (*juncus* sp.), iris giallo (*iris pseudacorus*), menta d'acqua *mentha acquatica*), papavero cornuto (*glaucium flavum*), garofanino d'acqua (*epilobium hirsutum*), salcerella (*lythrum salicaria*), e sparganio (*Sparganium ramosum*), tratti a vegetazione prettamente acquatica con millefoglie d'acqua (*myriophyllum spicatum*), ceratofillo (*ceratophyllum demersum*) e potamogeti (*potamogeton* sp. pl.), e vasti canneti a cannuccia palustre (*phragmites australis*) e tife (*typha* sp. pl.);

Considerato altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta e alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si rinvengono regolarmente almeno un centinaio di specie ornitiche, fra cui molte ricomprese nell'elenco di cui alla direttiva 79/409/CEE (direttiva uccelli), nella risoluzione del Consiglio del 2 aprile 1989, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla Convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare, tra quelle di cui all'Annesso II «specie di fauna rigorosamente protette»:

cormorano (*phalacrocorax carbo*), tarabusino (*ixobrychus minutus*), tarabuso (*botaurus stellaris*), nitticora (*nycticorax nycticorax)*, sgarza ciuffetto (*ardeola ralloides*), airone bianco maggiore (*egretta alba*), airone rosso (*ardea purpurea*), spatola (*platalea leucorodia*), mignattaio (*plegadis falcinellus*), moretta tabaccata (*aythya nyroca*), nibbio bruno (*milvus migrans*), falco di palude (*circus aeruginosus*), albanella reale (*circus cyaneus*), falco pescatore (*pandion haliaetus*), gru (*grus grus*), cavaliere d'Italia (*himantopus himantopus*), occhione (*burhhinus oecticremus*), piro-piro boschereccio (*tringa glareola*), martin pescatore (*alcedo atthis*), ghiandaia marina (*coracias garrulus*), cannaiola (*acrocephalus scirpaceus*), cannareccione (*acrocephalus arundinaceus*), forapaglie castagnolo (*acrocephalus melanopogon*), balia dal collare (*fecedula albicollis*), averla piccola (*lanius collurio*); e tra le altre il fischione (*anas penelope*), la canapiglia (*anas strepera*), l'alzavola (*ansa crecca*), il germano reale (*anas platyrhynchos*), il mestolone (*anas clypeata*), il fistione turco (*netta rufina*), il moriglione (*aythyua ferina*), la moretta (*aythya fuligula*), la starna (*perdix perdix*), il porciglione (*rallus aquaticus*), la gallinella d'acqua (*gallinula chloropus*), la folaga (*fulica atra*), la favoncella (*vanellus vanellus*), il beccaccino (*gallinago gallinago*), la pittima reale (*limosa limosa*), il chiurlo (*numeius arquata*), il totano moro (*tringa erythropus*), la pantana (*tringa nebularia*), il gabbiano comune (*larus ridibundus*), il colombaccio (*columba palumbus*), la tortora selvatica (*streptopelia turtur*), il merlo (*turdus merula*), il tordo bottaccio (*turdus philomelos*), il tordo sassello (*turdus iliacus*) e l'allodola (*alauda arvensis*);

Considerato che la restante componente faunistica è rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarità oggettiva, tra cui, in particolare tra le molte specie elencate nell'Allegato II della direttiva 92/43/CEE, si segnalano, tra i mammiferi la lontra (*lutra lutra*), che qui ha una buona e vitale popolazione, il ferro di cavallo maggiore (*rhinolophus ferrumequinum*) ed il ferro di cavallo minore (*rhinolophus hipposideros*), tra gli anfibi l'ululone dal ventre giallo (*bombina variegata*), tra i rettili la testuggine d'acqua (*emys orbicularis*) ed il cervone (*elaphe quatuorlineata*), tra i pesci la lampreda di mare (*petromizon marinus*), la lampreda comune (*pampetra planeri*), la lampreda di fiume (*lampetra fluviatilis*), la rovella (*rutilus rubilio*), l'alborella meridionale (*alburnus albidus*) ed il barbo (*barbus plebejus*), e tra gli insetti il cervo volante (*lucanus cervus*), il *cerambix cerdo*, la *melanargia arge* e *coenagrion mercuriale*;

Considerato, altresì, che tra le altre specie animali significativo ve ne sono molte rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna e l'Appendice 2/I della già citata direttiva 79/409/CEE, ed in particolare tra i mammiferi il gatto selvatico (*felis silvestris*), tra i rettili il biacco (*coluber viridiflavus*), il ramarro (*lacerta viridis*), la lucertola campestre (*lacerta sicula*) e la natrice tessellata (*natris tessellata*), tra gli anfibi la raganella meridionale (*hyla meridionalis*), il rospo smeraldino (*bufo viridis*), la rana agile (*rana dal-*

matina) ed il tritone crestato italiano (*triturus carnifex*), e tra gli insetti odonati *ceriagrion tenellum, sympecma fusca, sympetron depressiusculum* e *coenagrion coerulescens*;

Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti (Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone, 1993 e Brisbane-Australia, 1996);

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 e gli articoli 4 e 83 dei decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che il consiglio regionale della Campania, nell'approvare la legge 1° settembre 1993 n. 33 «lstituzione dei parchi e riserve naturali in Campania», ha individuato, nell'elenco delle aree naturali protette da istituire, gli arenali di Foce Sele e Tanagro e che successivamente la Giunta Regionale della Campania ha istituito in via definitiva la Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro, che ricomprende nel suo perimetro la zona umida Oasi del Sele-Serre Persano», con deliberazione di Giunta Regionale n. 64 del 12 febbraio 1999;

Considerato, ancora, che il «Consorzio di Bonifica in destra del Sele» di Salerno, che ha in esercizio la Traversa sul fiume Sele in località Persano del comune di Serre (costruita come opera pubblica di bonifica per uso irriguo) ed in consegna l'area dell'invaso artificiale a monte della Traversa (con i terreni prospicienti intestati catastalmente al Demanio dello Stato-Ramo bonifiche), attraverso la «Convenzione» n. 1624 del 18 marzo 1996 (in Atti dell'ufficio Registro AA.CC. di Salerno, Mod. 69, n. 627 del 4 aprile 1996), affida in gestione l'area demaniale a monte della Traversa, che viene denominata «Oasi di protezione faunistica di Persano», al WWF Italia;

Considerato, altresì, che l'area è stata inserita tra le Important Bird Areas (IBA) ai sensi della citata direttiva 79/409/CEE;

Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Campania, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, ha proposto tra gli altri, quale sito di importanza comunitaria (SIC) il «Medio corso del Fiume Sele» (codice IT 8050021);

Vista la delibera del comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996, pubblicata nel supplemento ordinario n. 183 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 13 settembre 1997, con la quale era stato approvato l'aggiornamento per l'anno 1996 del programnia triennale per le aree naturali protette 1994-1996, che ha individuata la zona umida «2/CAM/D/86 Oasi di Serre Persano» tra i «Territori che per caratteristiche naturalistiche possono essere considerati quali zone umide ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar»;

Vista la raccomandazione C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux nel 1990;

Visto la richiesta di parere inviata alla regione Campania con la nota prot. n. SCN/ST/2000/10679 del 27 giugno 2000;

Viste le note della Regione Campania testo unico 401 del 19 febbraio 2001 e n. 1017 20 aprile 2001 a la deliberazione della giunta regionale della Campania n. 285 del 19 gennaio 2001, concernente l'espressione di parere favorevole in merito all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Oasi del Sele-Serre Persano» ai sensi della citata Convenzione internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida denominata «Oasi del Sele-Serre Persano», ubicata nei comuni di Serre e di Campagna, in provincia di Salerno, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto come allegato I.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Campania, la Provincia di Salerno, i comuni di Serre e Campagna ed il WWF Italia assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'articolo 1 è affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'Ambiente ed al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 Ambiente, foglio n. 147

F. Sele
Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
Dipartimento per l' Assetto dei Valori Ambientali del Territorio
Direzione per la Conservazione della Natura
ZONA UMIDA
OASI DEL SELE - SERRE PERSANO
scala 1 : 25.000

03A08874

DECRETO 5 maggio 2003.

Dichiarazione della zona umida d'importanza internazionale «Pantano di Pignola».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti l'art. 1, commi 2 e 5 e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale è stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, è entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;

Considerato, altresì, che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 15 maggio 1987, è stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di Emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;

Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV incontro delle parti contraenti come annesso alla raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;

Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;

Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;

Considerato inoltre che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» (Convenzione di Berna, ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per ciò che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;

Considerato che la zona umida, localizzata in una conca dell'alto bacino del fiume Basento, è il risultato dell'ampliamento e progressiva naturalizzazione di un bacino creato per sbarramento artificiale su di una preesistente zona palustre che ha contribuito ad irradiare ed ampliare la sua componente floro-faunistica originaria, successivamente arricchita da nuove entità che vi si sono insediate;

Considerato il valore naturalistico del suddetto biotopo, costituito da ambienti altamente significativi sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, che si caratterizza con importanti fitocenosi, con cinture vegetazionali di sponda a *phragmitetum communis, typhetum angustifoliae* e *scirpetum lacustris*; comunità a idrofite radicate del tipo *potamogetoretum lucentis (potamogeton coloratus, potamogeton crispus, potamogeton lucens, potamogeton natans, potamogeton pectinatus e potamogeton pectinatus*), zone di cintura esterna ad elofite [con popolamenti arboreo-arbustivi di salice bianco (*salix alba*), salice fragile (*salix fragilis*), salice purpureo (*salix purpurea*, ontano napoletano (*alnus cordata*) e pioppi (*populus sp.*)], da comunità erbacee dei prati umidi o allagati a carici (*carex otrubae* e *carex pseudocyperus*) giunchi (*juncus bufonius, juncus conglomeratus*, e *juncus subnodulosus*); e da altre specie rare o localizzate legate alle zone umide, come *alisma lanceolatum, alisma plantagoaguatica, cyperus glaber, eleocharis palustris, helodea canadensis, salcerella (lythrum salicaria), myriophyllum spicatum, polygonum amphibium, schoenoplectus lacustris, sparganium erectum, veronica anagallis-aquatica* e *veronica beccabunga*;

Considerato, altresì, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta e alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si rinvengono regolarmente almeno un centinaio di specie ornitiche, fra cui molte ricomprese nell'elenco di cui alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III della già citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare, tra quelle di cui all'Annesso II «specie di fauna rigorosamente protette»: marangone minore (*phalacrocorax pygmaeus*), tarabusino (*ixobrychus minutus,* tarabuso (*sotaurus stellaris*), nitticora (*nycticorax nycticorax),* sgarza ciuffetto (*ardeola ralloides*), airone bianco maggiore (*egretta alba*), garzetta (*egretta garzetta*), airone rosso (ardea purpurea), spatola (*platalea leucorodia*), mignattaio (*plegadis falcinellus*), cicogna bianca (*ciconia ciconia*), moretta tabaccata (*aythya nyroca*), nibbio reale (*milvus milvus*), nibbio bruno (*milvus migrans*), falco di palude (*circus aeruginosus*), albanella reale (*circus cyaneus*), albanella minore (*circus pygargus*), schiribilla (*porzana porzana*), gru (*grus grus*), mignattino (*chlidonias niger*), mignattino

piombato (*chlidonias hybridus*), croccolone (*gallinago media*), avocetta (*recurvirostra avosetta*), cavaliere d'Italia (*himantopus himantopus*), combattente (*philomachus pugnax*), martin pescatore (*alcedo atthis*), calandro (*antbus campestris*), tottavilla (*lullula arborea*) e calandra (*melanocorypha calandra*); e tra le altre il cormorano (*phalacrocorax carbo sinensis*), il fischione (*anas penelope*), la canapiglia (*anas strepera*), l'alzavola (*anas crecca*), il germano reale (*anas platyrhynchos*), il mestolone (*anas clypeata*), il moriglione (*aythyua ferina*), la volpoca (*tadorna tadorna*), la folaga (*fulica atra*) ed il cannareccione (*acrocephalus arundinaceus*);

Considerato che la restante componente faunistica è rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarità oggettiva, tra cui anfibi elencati nell'allegato II della direttiva 92/43/CEE, ed in particolare l'ululone dal ventre giallo (*bombina variegata*) ed il tritone crestato meridionale (*triturus carnifex*), e molte specie rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e 3 della convenzione di Berna e l'appendice 2/I della direttiva 79/409/CEE, ed in particolare tra i rettili la testuggine d'acqua (*emys orbicularis*), la lucertola degli arbusti (*lacerta aqilis*), il ramarro (*lacerta viridis*), la lucertola muraiola (*podarcis muralis*), la lucertola campestre (*lacerta sicula*), il biacco (*coluber viridiflavus*), il cervone (*elaphe quatuorlineata*) e la natrice dal collare (*natrix natrix*); tra gli anfibi il tritone punteggiato (*triturus vulgaris*), il tritone italico (*triturus italicus*), il rospo comune (*bufo bufo*), il rospo smeraldino (*buffo viridis*), la rana esculenta (*rana esculenta*), la rana verde maggiore (*rana ridibunda*), la rana rossa (*rana temporaria*), la raganella comune (*hyla arborea*) e la raganella maggiore (*hyla intermedia*);

Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversità ecologica e genetica della regione mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalità della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;

Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, così come adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti (Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone, 1993 e Brisbane-Australia, 1996);

Visti l'art. 4, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Considerato che la regione Basilicata, con la legge regionale n. 42 del 22 maggio 1980, ha dichiarato l'area del Pantano di Pignola quale area protetta gestita dalla provincia di Potenza;

Considerato, inoltre, che con D.P.C.R. n. 795 del 19 giugno 1984 la regione Basilicata ha creato una Riserva naturale regionale su un'area di 155 ha;

Considerato, ancora, che il «Consorzio per lo sviluppo industriale» di Potenza, che ha in esercizio la diga e le opere idrauliche del Lago Pantano di Pignola, costruite come opere pubbliche di bonifica per l'approvvigionamento idrico industriale e che risulta proprietario dell'area dell'omonimo invaso, con proprio atto del 9 gennaio 1987 (verbale n. 2, approvato nella Seduta del comitato del 30 agosto 1988 deliberava di affidare al WWF Italia la gestione della Riserva naturale del Lago Pantano di Pignola;

Considerato, altresì, che l'area è stata inserita tra le Important Bird Areas (IBA) ai sensi della direttiva 79/409/CEE;

Considerato che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la regione Basilicata, ai sensi della direttiva 92/43/CEE, ha proposto tra gli altri, quale sito di importanza comunitaria (SIC) il «Lago pantano di Pignola» (codice IT 9210142);

Vista la raccomandazione C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux nel 1990;

Visto la richiesta di parere inviata alla Regione Basilicata con la nota prot. n. SCN/ST/2000/10686 del 27 giugno 2000;

Vista la nota della regione Basilicata n. 8650/7SE del 10 aprile 2001, concernente l'espressione di parere favorevole in merito all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Pantano di Pignola» ai sensi della citata Convenzione internazionale di Ramsar;

Decreta:

Art. 1.

La zona umida «Pantano di Pignola», ubicata nel comune di Pignola, provincia di Potenza, è dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmato a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto come Allegato I.

Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione Basilicata, la Provincia di Potenza, il Comune di Pignola ed il WWF Italia assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.

Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'articolo 1 è affidata al Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente ed al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre Forze di Polizia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2003
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 Ambiente, foglio n. 146

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio

Dipartimento per l'Assetto dei Valori Ambientali del Territorio
Direzione per la Conservazione della Natura

ZONA UMIDA
PANTANO DI PIGNOLA

scala 1 : 25.000

03A08875

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 4 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 24 giugno 2003 a causa di problemi tecnici al sistema informatico;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 24 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08873

DECRETO 9 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 26 giugno 2003, per l'assemblea sindacale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia in data 26 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 9 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08872

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2003.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio Edolo, sezione staccata dell'ufficio locale di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 17063 in data 27 giugno 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Breno ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio di Edolo, sezione staccata dell'ufficio locale di Breno, il giorno 27 giugno 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 27 giugno 2003;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio Edolo, sezione staccata dell'ufficio locale di Breno, il giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08667

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2003.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio locale di Crema.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 22609 in data 27 giugno 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Crema ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio, il giorno 27 giugno 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 27 giugno 2003;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Crema il giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08668

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2003.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio locale di Breno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 17063 in data 27 giugno 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Breno ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio, il giorno 27 giugno 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 27 giugno 2003;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Breno il giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08669

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2003.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio locale di Erba.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto

legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 10102 in data 27 giugno 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Erba ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio, il giorno 27 giugno 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 27 giugno 2003;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Erba il giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08670

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2003.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio di Mede, sezione staccata dell'ufficio locale di Mortara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 17195 in data 27 giugno 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Mortara ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio di Mede, sezione staccata dell'ufficio locale di Mortara, il giorno 27 giugno 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 27 giugno 2003;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio di Mede, sezione staccata dell'ufficio locale di Mortara, il giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08671

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2003.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Milano 3.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 85735 in data 27 giugno 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Milano 3 ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, il giorno 27 giugno 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 27 giugno 2003;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Milano 3, il giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08672

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2003.

Accertamento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Milano 6.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista la nota n. 71133 in data 27 giugno 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Milano 6 ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, il giorno 27 giugno 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 27 giugno 2003;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Milano 6, il giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08673

PROVVEDIMENTO 10 luglio 2003.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio locale di Verolanuova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, e, da ultimo, dal decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, recante norme per la sostituzione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attribuito alle agenzie fiscali la titolarità dei rapporti giuridici e delle obbligazioni di pertinenza del citato Dipartimento delle entrate;

Vista le nota n. 17966 in data 30 giugno 2003, con la quale il direttore dell'ufficio locale di Verolanuova ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio, il giorno 27 giugno 2003, a seguito di adesione del personale allo sciopero generale proclamato per il giorno 27 giugno 2003;

Sentito il Garante del contribuente della regione Lombardia;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Verolanuova il giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 10 luglio 2003

Il direttore regionale: ORSI

03A08674

PROVVEDIMENTO 11 luglio 2003.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio locale di Canicattì.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Mancato funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia;

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Canicattì nel giorno 20 giugno 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, attesa la necessità di effettuare la disinfestazione dei locali dell'Agenzia delle entrate - Ufficio locale di Canicattì, il medesimo, con nota prot. n. 15304 del 23 giugno 2003 ha comunicato che in data 20 giugno 2003 non ha potuto funzionare.

Da quanto sopra premesso, atteso, peraltro, il parere favorevole espresso dall'ufficio del Garante del contribuente in ordine all'emanazione del presente provvedimento, consegue la necessità di regolare la fattispecie in esame.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 11 luglio 2003

Il direttore regionale f.f.: BARBARA

03A08675

PROVVEDIMENTO 15 luglio 2003.

Definizione della competenza degli uffici locali di Torino in materia di atti pubblici e scritture private autenticate. Proroga dei termini di riesame. (Provvedimento n. 37274).

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. La competenza degli uffici circoscrizionali locali di Torino relativamente agli atti pubblici ed alle scritture private autenticate dei notai, come disposta con decreti del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999, n. 00/71073 dell'11 luglio 2000, n. 01/5920 del 22 gennaio 2001, n. 01/52602 del 3 luglio 2001, n. 02/5278 del 24 gennaio 2002, n. 02/46392 del 12 luglio 2002 e n. 3258 del 17 gennaio 2003 è prorogata fino al 31 gennaio 2004;

2. Il consiglio notarile comunicherà tempestivamente la nomina dei nuovi notai che vengono assegnati alla competenza del 2° ufficio circoscrizionale;

2.1. In deroga al punto 2 sopra citato, vengono accolte le istanze presentate dai notai di nuova nomina, di seguito citati, in cui chiedono di essere assegnati alla competenza degli uffici circoscrizionali a fianco indicata, in quanto entrati in associazione con notai attualmente già collegati con detti uffici: Bonito Giandomenico - Torino 3; Ganelli Andrea - Torino 1; Giuffrida Anna - Torino 4; Luoni Sergio - Torino 1; Migliardi Luigi - Torino 1; Ragozzino Ines - Torino 4.

Pertanto, a decorrere dal 1° agosto 2003, la competenza per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate dei suddetti notai sono attribuite agli uffici locali così come indicato: Bonito Giandomenico - Torino 3; Ganelli Andrea - Torino 1; Giuffrida Anna - Torino 4; Luoni Sergio - Torino 1; Migliardi Luigi - Torino 1; Ragozzino Ines - Torino 4.

Motivazioni.

Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 10/2638/99 del 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, venivano istituiti in Torino quattro uffici circoscrizionali delle entrate, dei quali veniva determinata la competenza territoriale.

L'art. 2, comma 1, del sopra citato decreto, nel disciplinare le materie già di spettanza degli uffici del registro, individuava come criterio generale l'assegnazione della competenza sugli atti pubblici e sulle scritture autenticate sulla base dell'ubicazione dello studio del notaio tenuto a chiederne la registrazione e prevedeva anche che la competenza poteva essere determinata diversamente dal direttore regionale delle entrate, al fine di assicurare una distribuzione equilibrata dei carichi di lavoro tra gli uffici circoscrizionali.

Con il decreto del direttore regionale n. 99/152511 del 19 novembre 1999 e relativi allegati, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 25 novembre 1999, si procedeva alla suddivisione territoriale degli studi notarili di Torino nei quattro uffici delle entrate, attivati a far data dal 26 novembre 1999.

Con successivi provvedimenti il direttore regionale oltre a confermare la precedente suddivisione la prorogava ulteriormente fino al 31 gennaio 2003.

Valutato il ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale per il Piemonte dal notaio Re Gianfranco, nella qualità di presidente del consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, per conto di alcuni notai, contro tale suddivisione.

Non essendo ancora emerse le condizioni per un deliberato congiunto con il consiglio notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo, si ritiene opportuno prorogare ulteriormente i tempi di validità della suddivisone già disposta, in attesa della decisione sul ricorso presentato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Decreto del Ministero delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 11).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 7).

Torino, 15 luglio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A08887

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici locali di Alessandria, Tortona, Cuneo, Alba, Vercelli, Cossato, Santhià, Verbania, Ivrea e Ciriè.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici locali di Alessandria, Tortona, Cuneo, Alba, Vercelli, Cossato, Santhià, Verbania, Ivrea e Ciriè nel giorno 27 giugno 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, UNSA-CONFSAL, FLP, UGL Statali, Rappresentanza sindacale di base-Federazione pub-

blico impiego per l'intera giornata del 27 giugno 2003, si è verificato l'irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Alessandria, Tortona, Cuneo, Alba, Vercelli, Cossato, Santhià, Verbania, Ivrea e Ciriè.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. PLR/GB/726/2003 del 7 luglio 2003, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dellAgenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 luglio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A08864

PROVVEDIMENTO 16 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici locali di Nizza Monferrato, Rivarolo Canavese, Saluzzo, Susa e Pinerolo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici locali di Nizza Monferrato, Rivarolo Canavese, Saluzzo, Susa e Pinerolo nel giorno 27 giugno 2003.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: a causa dello sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL-FP, CISL-FPS, UIL-PA, UNSA-CONFSAL, FLP, UGL Statali, Rappresentanza sincadale di base-Federazione pubblico impiego per l'intera giornata del 27 giugno 2003, si è verificato l'irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia delle entrate di Nizza Monferrato, Rivarolo Canavese, Saluzzo, Susa e Pinerolo.

Il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. PLR/GB/726/2003 del 7 luglio 2003, nulla oppone.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

decreto ministeriale 28 dicembre 2000;

statuto dellAgenzia delle entrate (art. 11);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 7);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successivamente modificato dal decreto legislativo n. 32/2001.

Torino, 16 luglio 2003

Il direttore regionale: PIRANI

03A08865

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 11 luglio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali del 2° e 3° reparto per la provincia di Campobasso della direzione regionale del Molise.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da marcato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 104053 del 2 luglio 2003 con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo del mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali al pubblico relativi al 2° e 3° reparto per la provincia di Campobasso di questa Direzione regionale, nel giorno 27 giugno 2003;

Accertato che tale mancato funzionamento è da attribuirsi allo sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali effettuato dal personale, tale da non consentire ai suddetti reparti di svolgere i propri compiti istituzionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia

del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 72/03 del 10 luglio 2003, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare e dei servizi catastali del 2° e 3° reparto, relativi alla provincia di Campobasso, della direzione regionale del Molise dell'Agenzia del territorio, nel giorno 27 giugno 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 11 luglio 2003

Il direttore regionale ad interim: LIBUTTI

03A08787

DECRETO 17 luglio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999 n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 8 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 pubblicato a *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato dcreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 303331 del 1° luglio 2003, con la quale è stato comunicato che il giorno 26 giugno 2003, dalle ore 10,40 alle ore 12,05, il Servizio di pubblicità immobiliare, con sede in Salerno, via Zammarelli n. 12, non ha potuto garantire tutti i servizi in rete, ivi compreso il servizio di presentazione degli atti in pubblicità, a seguito di black-out della fornitura di energia elettrica;

Constatato che l'irregolare funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi di pubblicità immobiliare, producendo l'irregolare funzionamento dell'Ufficio nel giorno suindicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del Contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 790 del 15 luglio 2003, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella Direzione compartimentale (ora Direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

giorno: 26 giugno 2003 dalle ore 10,40 alle ore 12,05;

regione: Campania;

ufficio: Agenzia del territorio ufficio provinciale di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 17 luglio 2003

Il direttore regionale f.f.: FIORILLO

03A08885

ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE

DISPOSIZIONE 16 luglio 2003.

Regolamento di disciplina della mobilità con le università del personale di ricerca.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale n. 400 in data 10 dicembre 2002, relativa

all'adozione del regolamento di disciplina della mobilità con le università del personale di ricerca dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

Viste le note prot. n. 8/16196/D.XI.42 del 31 marzo 2003 del Ministero della difesa e prot. n. N1 2213 del 1° luglio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non contengono rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal Consiglio direttivo nella seduta del 10 dicembre 2002;

Dispone:

È emanato l'unito regolamento di disciplina della mobilità con le università del personale di ricerca dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 16 luglio 2003

Il presidente: Pisi

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLA MOBILITÀ CON LE UNIVERSITÀ DEL PERSONALE DI RICERCA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE.

Art. 1.

Mobilità del personale

1. II presente regolamento disciplina l'applicazione delle disposizioni in materia di mobilità temporanea del personale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, estese all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381.

Art. 2.

Contratti d'insegnamento universitario

1. Le università possono attribuire per contratto, stipulato ai sensi della legislazione vigente, corsi ufficiali o integrativi di insegnamento ai ricercatori e ai tecnologi dell'INSEAN. Gli statuti delle università determinano le modalità attraverso le quali i predetti ricercatori e tecnologi partecipano, per Ia durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

Art. 3.

Convenzioni con le università

1. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi predeterminati attività di ricerca e tecnologica presso l'INSEAN.

2. I ricercatori e i tecnologi dell'INSEAN possono essere autorizzati per periodi predeterminati a svolgere attività di ricerca e tecnologica presso gli istituti scientifici delle università.

3. Al fine di disciplinare l'associazione di ricercatori e professori universitari presso l'INSEAN, nonché l'associazione di ricercatori e tecnologi dell'INSEAN presso gli istituti scientifici delle università, di cui ai commi 1 e 2, l'INSEAN stipula, con atto del Presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, convenzioni con le singole università.

4. Nelle convenzioni di cui al comma 3 sono disciplinate le procedure di associazione, che comprendono anche la possibilità di una retribuzione a carico del bilancio dell'INSEAN, anche in corrispondenza dell'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici che gli organi delle università dispongano per tali ricercatori e professori, nonché di una retribuzione a carico dell'università per i ricercatori e tecnologi dell'INSEAN. I compensi di cui al presente comma sono disposti nel rispetto della disciplina delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi di lavoro.

5. Gli atti con i quali sono disposte le associazioni sono adottati dal direttore generale nel rispetto delle convenzioni. Tali atti definiscono l'attività di ricerca e tecnologica da svolgere, la durata della associazione e il relativo impegno di tempo, nonché la retribuzione del personale di cui al comma 1, ove prevista.

Art. 4.

Convenzioni con altri enti

1. Al fine di disciplinare la associazione di ricercatori e tecnologi dipendenti da altri enti di ricerca, pubblici e privati, l'INSEAN stipula, con atto del presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo, convenzioni con gli enti interessati.

2. Alla associazione di ricercatori e tecnologi di cui al comma 1 si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 3.

03A08846

DISPOSIZIONE 16 luglio 2003.

Regolamento della presenza dell'INSEAN in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto l'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale n. 401 in data 10 dicembre 2002, relativa all'adozione del regolamento della presenza dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

Viste le note prot. n. 8/16196/D.XI.42 del 31 marzo 2003 del Ministero della difesa e prot. n. N1 2212 dell'1° luglio 2003 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non contengono rilievi in ordine al predetto regolamento deliberato dal Consiglio direttivo nella seduta del 10 dicembre 2002;

Dispone:

È emanato l'unito regolamento della presenza dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri.

La presente disposizione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 16 luglio 2003

Il presidente: Pisi

REGOLAMENTO DELLA PRESENZA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE IN INIZIATIVE COMUNI AD ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, ITALIANI E STRANIERI.

Art. 1.

Principi generali

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) svolge, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi, le attività di cui all'art. 2 del medesimo regolamento e quelle connesse, ivi compreso l'utilizzo econo-

mico della propria ricerca, anche attraverso la partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o società con altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, da attuare secondo criteri e modalità determinati dal presente regolamento.

2. La presenza dell'INSEAN in iniziative comuni ad altri soggetti è improntata a principi di correttezza della iniziativa economica e di trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa; nel caso di partecipazione ad enti con scopo di lucro, essa è vincolata al reimpiego di ogni eventuale utile nelle attività istituzionali.

Art. 2.

Partecipazione ad iniziative comuni ad altri soggetti

1. La partecipazione dell'INSEAN ad iniziative comuni ad altri soggetti è disposta sulla base di una istruttoria mirata a valutare l'adeguatezza dell'iniziativa a realizzare gli interessi dell'INSEAN in relazione ai seguenti elementi:

a) le attività dell'ente partecipato e la sua capacità di contribuire al perseguimento dei fini istituzionali dell'INSEAN, quali, tra l'altro:

1) le attività ad alto contenuto scientifico e tecnologico;

2) la valorizzazione ed il trasferimento tecnologico dei risultati delle ricerche;

3) la formazione del personale;

4) la collaborazione con enti e organismi internazionali;

5) il supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni pubbliche;

6) la costituzione di imprese altamente innovative;

b) la natura dell'ente partecipato e le sue caratteristiche significative, quali tra l'altro:

1) l'applicazione o meno del diritto italiano;

2) lo scopo di lucro o mutualistico;

3) la destinazione dei risultati economici della gestione;

4) il rischio economico che la partecipazione può comportare;

5) la dimensione dell'ente e della sua struttura organizzativa;

6) il carattere aperto o chiuso delle partecipazioni;

c) le caratteristiche degli altri partecipanti, da valutare al fine di evitare rischi, di carattere economico o per l'immagine, nell'adesione all'iniziativa;

d) il ruolo che l'INSEAN è chiamato a svolgere (ad esempio: promozione scientifica, guida dell'iniziativa, sostegno tecnico o finanziario ecc.);

e) i termini dell'eventuale coinvolgimento di beni, strutture e personale dell'INSEAN, i riflessi di tale coinvolgimento sulla normale funzionalità dell'azione istituzionale, la previsione dell'esigenza di interventi conseguenti;

f) le prospettive di riconoscimento ai rappresentanti dell'INSEAN di un ruolo negli organi di scelta, di gestione, di controllo, di valutazione tecnica ed i riflessi di tale assunzione di ruoli sulla normale funzionalità dell'azione istituzionale.

2. La presenza dell'INSEAN in iniziative comuni è disposta dal presidente, previa deliberazione del Consiglio direttivo.

Art. 3.

Rappresentanti dell'INSEAN nelle iniziative comuni

1. Per ogni iniziativa alla quale l'ente aderisce, il presidente designa un rappresentante dell'INSEAN nell'ente partecipato con l'incarico di operare perché il Consiglio direttivo e gli uffici competenti dell'INSEAN dispongano di adeguata informazione sullo stato dell'iniziativa partecipata e sull'insorgenza di questioni di particolare rilievo.

Art. 4.

Proprietà intellettuale

1. L'accordo di partecipazione all'iniziativa individua le informazioni pregresse necessarie ai fini dell'iniziativa stessa e stabilisce vincoli e appropriate salvaguardie per il loro uso da parte del partecipanti. Parimenti i diritti di usare e far usare le informazioni prodotte costituiscono specifica parte dell'accordo di partecipazione all'iniziativa comune.

Art. 5.

Relazione ai Ministeri

1. L'INSEAN presenta ai Ministeri vigilanti, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento di organizzazione generale e di funzionamento degli organi, una relazione annuale approvata dal Consiglio direttivo nella quale sono evidenziati:

a) i dati relativi alla gestione complessiva delle partecipazioni utili per valutarne i risultati e per orientare le scelte successive;

b) gli elementi essenziali della programmazione relativa all'anno in corso.

03A08847

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 13 luglio 2003.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Senato accademico integrato nell'adunanza del 14 aprile 2003 in ordine alla proposta di modifica dell'art. 19 dello statuto, intesa a disciplinare il caso di anticipata cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di rettore;

Vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell'adunanza del 14 maggio 2003;

Preso atto del parere favorevole alla modifica proposta, comunicato dal Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti, Ufficio I - con nota del 24 giugno 2003, prot. n. 2222;

Decreta:

Articolo unico

Nel Titolo II «Organi centrali», dello statuto dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 19 «Rettore» dopo il comma 4 viene inserito il seguente nuovo comma:

«5. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica per qualsiasi causa, le funzioni rettorali, nelle more dell'espletamento delle procedure previste dal presente articolo e dal regolamento generale di Ateneo, sono svolte dal pro-rettore con funzioni vicarie; in mancanza, le funzioni rettorali sono svolte dal decano del Senato accademico individuato ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 20, quinto comma».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 13 luglio 2003

Il rettore: ORNAGHI

03A08845

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 luglio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1477
Yen giapponese	136,46
Corona danese	7,4317
Lira Sterlina	0,71100
Corona svedese	9,1925
Franco svizzero	1,5479
Corona islandese	88,17
Corona norvegese	8,2285
Lev bulgaro	1,9466
Lira cipriota	0,58751
Corona ceca	32,092
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,06
Litas lituano	3,4531
Lat lettone	0,6519
Lira maltese	0,4290
Zloty polacco	4,4292
Leu romeno	37120
Tallero sloveno	234,4950
Corona slovacca	42,060
Lira turca	1624000
Dollaro australiano	1,7308
Dollaro canadese	1,5994
Dollaro di Hong Kong	8,9509
Dollaro neozelandese	1,9569
Dollaro di Singapore	2,0067
Won sudcoreano	1354,46
Rand sudafricano	8,5888

Cambi del giorno 28 luglio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1489
Yen giapponese	137,23
Corona danese	7,4308
Lira Sterlina	0,70680
Corona svedese	9,1666
Franco svizzero	1,5481
Corona islandese	87,71
Corona norvegese	8,2080
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,58751
Corona ceca	32,000
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,94
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6522
Lira maltese	0,4285
Zloty polacco	4,4080
Leu romeno	37180
Tallero sloveno	234,6000
Corona slovacca	42,055
Lira turca	1630000
Dollaro australiano	1,7322
Dollaro canadese	1,5901
Dollaro di Hong Kong	8,9604
Dollaro neozelandese	1,9522
Dollaro di Singapore	2,0108
Won sudcoreano	1354,27
Rand sudafricano	8,4689

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A09005 - 03A09006

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Duantelm»

Estratto decreto n. 73 del 2 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario DUANTELM (pirantel pamoato e praziquantel) pasta per uso orale per gatti.

Titolare A.I.C.:

Intervet Italia S.r.l. con sede legate e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via W. Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155

Produttore: officina Gellini International S.r.l. sita in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola con 1 siringa graduata da 3 ml - A.I.C. numero 103320014;

scatola con 10 siringhe graduate da 3 ml - A.I.C. numero 103320026;

scatola con 50 siringhe graduate da 3 ml - A.I.C. numero 103320038;

scatola con 100 siringhe graduate da 3 ml - A.I.C. numero 103320040.

Composizione: 1 g di pasta contiene:

principio attivo: pirantel pamoato 116 mg (pari a 40 mg di pirantel base), praziquantel 10 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: terapia e controllo delle seguenti parassitosi del gatto: anchilostomi (Ancylostoma tubaeforme, Ancylostoma braziliense, Uncinaria stenocephata); ascaridi (Toxocara cati, Toxoscaria leonina); cestodi (Tenia taeniformis, Dipylidium caninum, Mesocestoide leneatus, Echinococcus multilocularis, Spirometria erinacei, Diphyllobotrium tatum).

Specie di destinazione: gatto.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile in copia unica.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08870

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 72 del 1º luglio 2003

La titolarità delle specialità medicinali per uso veterinario sottoelencate fino ad ora registrata a norme della società società Farmaceutici Gellini S.p.A. ora Gellini International S.r.l. di Aprilia (Latina) - codice fiscale n. 02059910592.

SPECTAM:

flacone da 50 ml - A.I.C. numero 102111022;

flacone da 500 ml (pollame) - A.I.C. numero 102111010.

ERYTROTIL:

scatola 12 tubi da 6 ml - A.I.C. numero 102062015;

scatola 3 tubi da 6 ml - A.I.C. numero 102062027,

è ora trasferita alla società:

CEVA VETEM S.p.A. con sede legale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15 - codice fiscale n. 09032600158.

Produzione: le fasi della produzione verranno eseguite come segue:

SPECTAM: officina farmaceutica Vetem S.p.a. sita in Porto Empedocle (Agrigento) Lungomare Pirandello n. 8.

ERYTROTIL: Officina farmaceutica Laboratorios Syva S.A. sita in Leon (Spagna), Avda Parroco Pablo Diez 49-57.

I medicinali veterinari suddetti restano autorizzati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A08871

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stegantox 10»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 162 del 3 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario STEGANTOX 10 - flacone polvere liofilizzata da 10 mg + flacone solvente da 5 ml - A.I.C. numero 101968016

Titolare A.I.C.:

Biox Pharma GmbH con sede in Linz (Austria), Weiner Strasse 131 - rappresentata in Italia dalla Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: Modifica della denominazione della società titolare dell'A.I.C.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario indicata, ha modificato la propria denominazione da: Biox Pharma GmbH Weiner Strasse 131, A-4020 Linz (Austria) a: PAA Laboratories GmbH Weiner Strasse 131, A-4020 Linz (Austria).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08866

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stegantox 60»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 163 del 3 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario STEGANTOX 60 - flacone polvere liofilizzata da 60 mg + flacone diluente da 20 ml - A.I.C. numero 101969018.

Titolare A.I.C.:

Biox Pharma GmbH con sede in Linz (Austria), Weiner Strasse 131 - rappresentata in Italia dalla Fort Dodge Animal Health S.p.A. con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense n. 90 - codice fiscale n. 00278930490.

Oggetto del provvedimento: Modifica della denominazione della società titolare dell'A.I.C.

La società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario indicata, ha modificato la propria denominazione da: Biox Pharma GmbH Weiner Strasse 131, A-4020 Linz (Austria) a: PAA Laboratories GmbH Weiner Strasse 131, A-4020 Linz (Austria).

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08867

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Otogent»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 164 del 7 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario OTOGENT flacone da 30 ml - A.I.C. numero 102096017, modifica composizione limitatamente agli eccipienti.

Titolare A.I.C.:

Gellini International S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: Modifica composizione limitatamente agli eccipienti.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario suddetta, la variazione di composizione limitatamente agli eccipienti. Pertanto la composizione ora autorizzata è la seguente:

100 ml di prodotto contengono:

principi attivi: invariati;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08868

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Prilium 75 mg - 150 mg - 300 mg».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 165 del 9 luglio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario PRILIUM 75 mg - 150 mg - 300 mg.

Confezioni: Prilium 75 mg - astuccio con flacone 0,805 g polvere + siringa graduata da 2 ml - A.I.C. n. 103576017;

Prilium 150 mg - astuccio con flacone 0,880 g polvere + siringa graduata da 2 ml - A.I.C. n. 103576029;

Prilium 300 mg - astuccio con flacone 1,030 g polvere + siringa graduata da 2 ml - A.I.C. n. 103576031.

Titolare A.I.C.: Vetoquinol S.A. sita in Magny Vernois, Lure (Francia) rappresentata in Italia dalla Azienda Terapeutica italiana - ATI S.r.l. sita in Ozzano Emilia (Bologna), via della Libertà n. 1 - codice fiscale n. 00416510287.

Oggetto del provvedimento: Aggiunta officina di produzione.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'aggiunta della seguente officina di produzione: Vetoquinol S.A. BP 189 70204 Lure Cedex (Francia).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A08869

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modifica del capitale sociale della Net Insurance S.p.a., in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con nota del 15 luglio 2003, ha approvato, ai sensi dell'art. 40, decreto legislativo n. 175/1995, la modifica statutaria deliberata in data 8 aprile 2003 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Net Insurance S.p.a. concernente l'aumento del capitale sociale da € 3.700.000 a € 4.600.000.

03A08855

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501175/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 7 3 0 *

€ 0,77